IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LII - Serie IV - Vol. IX - Fasc. IX - Settembre 1927

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE**. - **S. C. del Concilio.** Circa le Messe di Confraternite in chiese regolari, p. 257. — **CONSULTAZIONI.** I. Ancora su le pensioni ecclesiastiche, p. 259. II. Circa il rendiconto al Vescovo riguardo a beni parrocchiali, specie durante le vacanze, p. 267. — **QUESTIONI.** Delle ricettizie napoletane dopo il Codice, p. 270. — **DISCUSSIONI.** Circa quote funerarie in una cattedrale, p. 272. — **QUESITI MINORI** (24-27), p. 276. — **BREVI RISPOSTE** (61-68), p. 277. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA**, Appunti amministrativi circa la liquidazione delle congrue, p. 279. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 286. **RECENSIONI**, p. 287.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio.

*Circa le Messe fondate o avventizie amministrate da Confraternite erette in chiese di Religiosi: se siano comprese nei rescritti di fusione, dispensa dall'*ubique *ecc.*

Dioecesis M. (*per summaria precum: 10 dicembre 1921*). — L'Ordinario di M. riverentemente espose alla Sacra Congregazione del Concilio:

« Che con rescritto della Sacra Congregazione del Concilio del « giorno N.N. n. N., venne autorizzato a fare una fusione dei legati « di Messe fondati nella sua diocesi, per ciascuna parrocchia o centro, « di maniera che l'Ufficio incaricato per la distribuzione di Messe, com- « metta ai diversi sacerdoti la celebrazione di un determinato numero « di Messe con l'intenzione *ad mentem fundationis prout de iure.*

« Che onde mettere in pratica tale fusione l'Oratore venne pure « munito, mediante il succitato rescritto, della dispensa dagli obblighi « di tempo e di luogo, ferma l'osservanza dell'Altare privilegiato.

« Atteso pertanto il permesso, non che la diminuzione del numero « delle Messe, quale necessaria conseguenza dell'aumento dell'elemosina, « come stabilita per l'altro decreto della Sacra Congregazione Conci- « storiale del 7 settembre 1919, per cui si ebbe pure una marcata defi- « cienza nelle Messe manuali, riverentemente domanda a cotesta Sacra « Congregazione:

« I. Le fondazioni di Messe amministrate da Confraternite sog- « gette all'Ordinario, ma erette nelle chiese dei Religiosi, debbono es- « sere comprese con quelle per le quali si ottenne la fusione e quindi « ancora la relativa dispensa dagli obblighi di tempo e di luogo?

« In caso affermativo,

« II. *a*) La celebrazione di dette Messe dev'essere riservata ai « Religiosi, quando la fondazione non chiama direttamente i Religiosi « per detta celebrazione ma assegna soltanto la loro chiesa? E in caso « negativo ad *a*):

« *b*) Dove nella fondazione non si parla nè di persone nè di « luogo, ma si affida unicamente l'amministrazione alla Confraternita, « può l'Ordinario disporre della celebrazione delle Messe a favore del « clero secolare? Inoltre,

« *c*) Per le Messe non fondate, solite commettersi da dette Con- « fraternite, e per quelle che vengono celebrate per confratelli e con- « sorelle defunti, come deve diportarsi l'Ordinario, può egli disporne « a favore del clero secolare, o deve riservarle pei Religiosi nella cui « chiesa è eretta la Confraternita? ».

Quare, etc.

Gli E.mi Padri, nella plenaria del 10 dicembre 1921 rescrissero:

Ad primum: *Negative.* Ad secundum: *Provisum in primo.*

La qual risposta fu confermata dal S. P. e comunicata successivamente all'Ordinario.

ANNOTAZIONI

Ci viene comunicata questa interessante risoluzione affinchè rileviamo le attinenze che può avere con la recente risposta della Commissione interprete del Codice secondo cui non sono esenti dal rendiconto all'Ordinario i legati e in genere l'amministrazione dei beni di fondazioni pie in parrocchie o chiese curate affidate ai Regolari: in lingua povera, affinchè rileviamo l'apparente contrasto fra i due organi pontificii. In realtà non riusciamo a scorgere questo contrasto: a parte il fatto che la Commissione stessa, come ampiamente vedemmo, elimina questo resoconto quando la chiesa propria dei Regolari, ospita una parrocchia o cura (e nessuno ci dice che non sia questo il caso contemplato nella risoluzione), sembra abbastanza ovvio che la Sacra Congregazione la quale aveva dato un rescritto annuendo alla concentrazione delle fondazioni di Messe, esistenti nelle parrocchie della diocesi, con dispensa dalle condizioni di tempo e luogo, potesse *pro arbitrio* dichiararne la portata, in relazione alle chiese dei Regolari, se cioè dovevano o no intendersi comprese nel rescritto le chiese di questi; mentre è comunemente risaputo che in tutti i rescritti generali non sono compresi i Regolari se non quando sono specificamente menzionati, o la natura della cosa non comporti la loro esenzione.

Interessante però ci sembra la risoluzione per la precisazione di alcuni concetti giuridici. Anzitutto osserviamo che il dubbio è ristretto alle Confraternite *erette* nelle chiese dei Regolari, cioè a quelle che hanno già personalità giuridica distinta (cfr. can. 686, 687, 691). Infatti le pie unioni e altri

sodalizi non costituiti « ad modum organici corporis » (c. 108), non avendo esistenza giuridica distinta, i beni temporali e anche i legati ad essi inscritti, s'intendono senz'altro riferirsi alla Religione o altra persona morale nella cui chiesa si trovano: quindi su di esse il Vescovo non poteva aver dubbio nè far questione alcuna.

Quanto invece alle Confraternite e altri enti morali *eretti* nelle chiese di Regolari, il dubbio, prescindendo dal tenore del rescritto, era ben fondato. Invero esse hanno personalità giuridica distinta dalla Religione, che possiede la chiesa, e non par dubbio, dal complesso dei can. 691, 717, § 2; 1525, § 1, che esse, per la loro amministrazione sono soggette all'Ordinario; lo stesso can. 690, § 2, che eccettua dal diritto di visita quelle sole « quae vi privilegii « apostolici a religiosis exemptis institutae sunt in suis ecclesiis » lo fa soltanto « quod attinet ad ea quae internam disciplinam seu spiritualem associationis directionem spectant ». Pertanto anche di esse deve darsi il resoconto amministrativo all'Ordinario *del luogo* (c. 1525); e non può neppure pensarsi che da questo resoconto vadano esclusi i legati di Messe. Quindi sembra indubitabile che anche dei legati di Confraternite erette in chiese di Regolari esenti, il resoconto annuo debba darsi all'Ordinario del luogo: e forse altrettanto certo che anche il supero di Messe, a norma del can. 841, § 2, debba versarsi al medesimo: « Ordinariis *suis* ».

Ma qui si trattava di altro: non del diritto comune, bensì d'un diritto eccezionale, per cui tutte le Messe fondate venivano concentrate e fuse in un ufficio centrale, e quindi trasformate *ab initio* in *ad instar manualium* (can. 826, § 2). Era dunque in potestà di chi concedeva tale eccezionale forma di amministrazione, estenderla o no ai Religiosi. Nel caso la Sacra Congregazione non ha trovato ragioni sufficienti, neppure nella scarsezza di elemosine cui ha dato origine la falcidia operata nelle Messe fondate.

CONSULTAZIONI

Ancora circa le Pensioni sui beneficii ecclesiastici.

Il Can.-Parroco di S. Biagio in B., pel quale scrivemmo la *Consultazione* pubblicata nel *Monitore Eccl.* di quest'anno (pp. 137-147), non è ancora persuaso che, nel caso suo, si tratti di *pensione perpetua*, ma sostiene si tratti di *comunione di dominio*. E scrive parecchie pagine di obiezioni, per negare che col decreto vescovile del 1670 fu costituita, come noi dimostrammo, una *pensione perpetua*. Ma conclude: « Per tanto si « prega la S. V. R. di voler tornare sull'argomento, onde chiarir meglio « la controversia, sia facendo merito alle ragioni addotte, sia confutandole, « se del caso, allo scopo di raggiungere la verità, cui è diretto il presente « dibattito ».

R. — Avremmo potuto non tener conto delle nuove osservazioni del parroco di S. Biagio, perchè le conclusioni della nostra *Consultazione* sono

chiare, evidenti. Si tratta, nel caso, di *pensione perpetua, imposta sul beneficio parrocchiale di S. Biagio in B. nel 1670, con decreto vescovile non legittimamente ; e perciò* NULLA. Ma il Parroco, avendo fissa in mente l'idea preconcetta che si tratti invece di *comunione di dominio*, andò racimolando ragioni, che, secondo lui, infirmano l'asserita natura di *pensione perpetua*, e le sciorina in sei pagine in-4°. Tutto questo castello però non è che... *castello incantato*... Sono obiezioni frivole, puerili, nascenti da falsi supposti, sono *sofismi*, in parte, *ex ignorantia elenchi*, come dicono gli Scolastici. Ignorandosi *i termini veri*, si equivoca, e si ragiona falsamente.

Anzitutto il Parroco difende il concetto di *comunione di dominio* tra lui, l'Arcidiacono e l'Arciprete della Cattedrale di B., contrariamente a quanto scrivemmo noi (*Ivi*, pp. 138–139), confortando la nostra asserzione con l'autorità del Card. De Luca (*De Pensionib.*, disc. XXI, n. 5). Noi scrivemmo prima (p. 138) : « Che non si tratti di stralcio o separa- « zione reale di rendita è chiaro da ciò che fu praticato dal 1670 fino « ad oggi. Nessuna reale separazione fu fatta, chè non furono consegnati « all'Arcidiacono e all'Arciprete della Cattedrale di B. i capitali corrispon- « denti al reddito di *dieci* tomoli di grano... Il patrimonio della parrocchia « di S. Biagio venne sempre amministrato dal Can.-Parroco... ». E poi : « E nemmeno si tratta di *società* sul patrimonio beneficiale della parrocchia, « composta di tre beneficiati, quantunque in parti disuguali. Dovrebbe es- « servi infatti partecipazione di tutti e tre nell'amministrazione e nelle « prerogative del beneficio parrocchiale, e, come scrisse il Card. De Luca « ..."quia societatis effectus vel sequela est, non solum periculum diminu- « tionis, sed etiam commodum augmenti..." ».

Adesso il Parroco oppone che vi è per l'Arcidiacono e per l'Arciprete il *commodum augmenti*, tradotto molto più esattamente (dice lui) nel Cod. civ. ital. (art. 674) con la parola *vantaggi*. E poi, esemplificando, scrive : « ...una proprietà di canoni enfiteutici in grano ha soltanto aumento di « prezzo. L'aumento di prezzo l'Arcidiacono e l'Arciprete hanno goduto « e godono ». E circa il non partecipare di essi due all'*amministrazione* del beneficio parrocchiale, dice : « Non mi sembra esatto. Il concetto di *comu-* « *nione* differisce da quello di società, come il genere dalla specie. Non vi « può essere società senza comunione, ma può benissimo esistere questa, « senza di quella... come i diversi proprietari di una casa non sono tenuti « ad avere in comune gli appartamenti, unicamente perchè hanno in comune « il cortile e la scala ».

La chiusa del sofisma rivela la mente del... sofista ! Conferma però la nostra tesi della *niuna comunione* tra il Parroco, l'Arcidiacono e l'Arciprete. Se i *condomini* di uno stabile possono dirsi in *comunione di beni*, perchè hanno *comuni il cortile e la scala* (e il *tetto* e le *fondamenta*, aggiungiamo noi), quale cosa hanno comune il Parroco, l'Arcidiacono e l'Arciprete di B.? Nessuna ! Il grano ? Ma questo ce l'ha il parroco da solo, con l'obbligo di darne *otto* tomoli a ciascuno degli altri due, o, se più gli aggrada, il prezzo equivalente.

Lo stesso Codice civ. italiano annienta, distrugge l'arzigogolo del parroco oppositore. Nel Codice civ. ital., infatti (Lib. II, Tit. IV), là dove si occupa

« Della Comunione » e si pone – per base – il versamento di quote (art. 674), sono date le norme *per l'uso delle cose comuni* (art. 675), *per le spese occorrenti alla conservazione di esse* (art. 676), *col divieto ai singoli di fare innovazioni* (art. 677). Caratteristici (a distruggere il sofisma del Parroco) gli articoli 679 e 681. « Art. 679. *Ciascun partecipante ha la piena proprietà della* « *sua quota e dei redditi utili o frutti. Egli può liberamente alienare, cedere* « *od ipotecare tale quota* [*capitale s'intende*], *ed anche sostituire altri nel godi-* « *mento di essa...* ». Si verifica – diciamo meglio – si può verificare tutto questo tra il Parroco, l'Arcidiacono e l'Arciprete di B. ? No, mai! Dunque... sogna il Parroco ! L'altro articolo : « 681. *Nessuno può essere costretto a* « *rimanere in comunione e sempre se ne può da ciascuno dei partecipanti* « *domandare lo scioglimento...* ». Ora, ammessa – non concessa – la *comunione* tra i tre suddetti beneficiati di B., quale di loro può servirsi della facoltà in questo articolo ? Nessuno ! Solo il Parroco può liberarsi da ogni obbligazione, assicurando agli altri due – con le debite facoltà e consensi – il capitale corrispondente all'annua rendita di otto tomoli di grano, dovuta a ciascuno di essi.

Secondo il concetto del Parroco di S. B. la *comunione di beni* si troverebbe dovunque si riscontri un punto di contatto. E così avrebbero *comunione di beni* il Parroco co' suoi cappellani cooperatori; il Rettore di Chiesa col campanaro, col sagrista, con l'organista, il proprietario di case co' suoi inquilini ; e cento altri... ! S'interpreta così la *comunione dei beni* ? No, certamente ! Dunque occorre stare al *Diritto*, il quale insegna che tra il Parroco di S. B., l'Arcidiacono e l'Arciprete NON VI È COMUNIONE DI BENI, ma relazione di debitore a creditori, e, più propriamente, di beneficiato avente un beneficio, gravato di due *pensioni perpetue*, e *pensionarii*.

Ma ecco il punto da chiarire, dice il parroco : « Si tratta, nel caso, veramente di *pensione ?* ».

Notiamo che il Parroco di S. B., nella prima proposizione del suo caso, premesso che – secondo lui – « le rendite di S. Biagio devono considerarsi « un patrimonio comune », scriveva : « Che se pure non si voglia ritenere « la comunione, la prestazione non potrebbe avere che carattere di *pensione* « *perpetua...* », ammessa la quale chiedeva la riduzione, a tenore del Decreto « Cum nuperrimis » in data 20 gennaio 1871 della S. Congr. dei VV. e RR. Ora, avendo noi provato che non si può riconoscere in questa prestazione il carattere di *patrimonio comune*, il Parroco da se stesso si è compromesso a riconoscere il carattere di *pensione perpetua*, con tutte le conseguenze da noi rilevate nella precedente *Consultazione*, cioè *nullità* del *Decreto vescovile* del 1670, ecc.

Ma la logica, ch'è *tiranna...*, perchè fila dritto... si cerca sfuggire da chi... teme la verità. E quantunque lo stesso Parroco adesso scriva (riferendosi alla nostra precedente *Consultazione*) : « La NULLITÀ della unione della par- « rocchia al canonicato è dimostrata all'evidenza... Con eguale evidenza è « dimostrata la NULLITÀ DELLA PENSIONE », pure sofistica per negare alla prestazione il carattere di *pensione*. E scrive tre pagine dattilografate per esporre le sue ragioni in contrario. Veramente è come nota il PHILOSOPH. (*de Cœlo in fin.*), « ad pauca respicientes facile enuntiant ».

Con santa pazienza, vediamo di rispondere a ciò che ci si oppone, sebbene non meriterebbe che ci occupassimo, tanto è chiaro che sono *sofismi, osservazioni puerili...*

Premettiamo la nozione di *pensione.*

Pensione – PENSIO – si fa derivare dal latino, nel senso del suo effetto, venir pagata – *penditur* – ed anche nel senso di dipendenza dal beneficio ecclesiastico sul quale grava – *pendet* –. E si divide in *laicale*, se la si paga per un servizio od ufficio temporale disimpegnato anche da laici ; ed in *clericale* od *ecclesiastica*, se la si costituisce esclusivamente a favore dei chierici. E questa si suddivide in due specie, cioe : 1) la *pensione–beneficio*, che viene assegnata in titolo, come sarebbe la *Vicaria perpetua* in una parrocchia, e 2) la *pensione* semplicemente tale, che ordinariamente s'impone *ad tempus*, ed ha per lo più carattere di *alimentare*, per supplire la deficienza di una prebenda « cum pensiones hodie ex stylo Curiae assignantur loco « beneficii, ut quis commodius sustentari valeat » (FAGNANUS, Lib. I, in *cap. Ad audientiam*, 2°, *de Rescr.*, n. 73). Generalmente qualunque smembramento o divisione di beneficio ecclesiastico, la cui amministrazione non è turbata, ma rimane *penes beneficiarium*, viene sotto il nome di *pensione* (1).

Si ascolti il FERRARIS (v. *Pensio*, n. 1 sgg.) : « PENSIO est ita dicta, « vel quia *pénditur*, idest solvitur, nam et quaelibet annua solutio dicitur « *Pensio*, et ipsius Pensionis solutio dicitur *Pensatio*, ut cum multis notat « Barbosa, lib. 3 *Juris Ecclesiastici univers.*, cap. I, n. 2. Vel dicitur Pensio « a *péndeo*, quia dependet formaliter a Beneficio, a quo distrahitur, sicut « usufructus a proprietate, ut notant Card. *in Clementin.* 1, *de suppl.* « *neglig. Praelator.*, Barbosa, *loc. cit.* et expresse Fagnan. *lib. 1. Decretal.* « *in c. Ad audient.* 35, *de Rescr.*, n. 49... Pensio dividitur in Laicalem et « Clericalem : *Communis.* Pensio *Laicalis* est, quae datur ob ministerium « temporale, aut aliam temporalem causam ; et ista convenire potest nedum « Clerico, sed etiam Laico, ut v. gr. Oeconomis Ecclesiae, Cantoribus, « Organistis, Aedituis et aliis huiusmodi. Pensio *Clericalis*, seu *Ecclesiastica* « e contra est, quae Clericis auctoritate Superioris Ecclesiastici iustis de « causis constituitur, ipsisque solis competere potest. Et de hac sola Cleri- « cali in praesenti est sermo et non de Laicali. Pensio *Clericalis* subdividitur « in duas species : una est, quae assignatur in titulum Beneficii Ecclesiastici, « prout accidit cum Ecclesia reditibus abundat, et caret suffragio Ministri, « et auctoritate Superioris statuitur, ut ibi sit unum Beneficium perpetuum,

(1) « ...quoniam pensio est onus reale beneficii super fructibus, ex quibus illa « deducenda est tamquam pars ab eis extracta et pensionario assignata. Romani, « *Cons.* 388, n. 9, Crescent., dec. 3, n. 2, *de solut.* ; Rota, *dec. 407*, n. 2, p. III rec., « in *Leodien. Canonicat. S. Dionys.*, 15 Ian. 1652 cor. *Cerro* et pluries in praece- « dentibus... ». (Card. DE LUCA, *De Pensionib., disc.* XXIII, n. 2). « Dicebam « igitur primo quod *pensio* aliud non est nisi quaedam fructuum portio, quae per « Papam extracta a fructibus Ecclesiae pensionariis assignata est, reliquis fructibus « remanentibus ad commodum Titularis, qui iure cuiusdam implicitae administra- « tionis eos omnes percepit cum obligatione distrahendi partem pensionariis assi- « gnatam... » (IDEM, *ibid., disc.* XIX, n. 8).

« v. gr. perpetua Vicaria pro Clerico, cui assignatur Pensio, seu portio fru-
« ctuum eiusdem Ecclesiae annuatim percipienda, ut habetur in *c. Conquerente*
« *6, de Cler. non resid.*, et docent Abbas, in *cit. c. Conquerente*, nn. 1 et 5,
« Anton. de Butrio in 1 *notabil.*, Petrus de Ancharan, n. 2 et Ioan. de Imol.
« in 1 *notabil.*, Fagnan. *in cit. c.*, *Ad audient.* 31 *de Rescr.*, n. 42 et sqq.,
« Reiffenstuel, *lib.* 3. *Decretal.*, t. 5, nn. 86 et 87, dicentes expresse, quod
« cessante fraude, super fructibus Ecclesiae potest constitui certa pensio
« nomine Beneficii, et sic potest super uno Beneficio creari aliud, dummodo
« primo Rectori remaneat, unde honeste sustentari valeat... Alia est Pensio,
« quae nomine *Pensionis* communiter intelligitur, et ea est quae simpliciter
« constituitur ad tempus de fructibus auctoritate Superioris. Et Pensio
« sic accepta definitur, quod sit *Ius percipiendi partem fructuum ex alieno*
« *Beneficio auctoritate Superioris Ecclesiastici cuipiam Clerico iusta de causa*
« *constitutum. Est in re communis* ». Il Sommo Pontefice soltanto può riservare le pensioni *in perpetuo*.

E adesso veniamo alle *obiezioni* del Parroco: « Contro la tesi della pensione
« (egli scrive) militano *argomenti negativi: a*) la mancanza del *nomen iuris*.
« Come, infatti, il Vescovo definì la sua Bolla "litteras *unionis et incorpora-*
« *tionis*,, poteva e doveva aggiungere "atque *pensionis*,,. *b*) La mancanza
« di parole adatte a fare emergere chiaramente la sua volontà: il *quid*, *a*
« *quo*, *quomodo solvendum*, perchè siamo *in odiosis*. Dal testo bollare si rivela
« nel Vescovo una cultura più che sufficiente ad esprimere i proprii concetti...
« se una pensione avesse voluto stabilire, ecc... ».

Rispondiamo. Della *cultura* del Vescovo di B., autore del decreto del 1670, costituente le due pensioni perpetue, non possiamo giudicare, ma possiamo bene arguire che di Diritto ne sapea poco o nulla, dal *pasticcio* manipolato in quel decreto... Basta dire che cita il Tridentino, come fonte dell'autorità a lui concessa *a far pasticci...*, al cap. XV sess. XXIV, *de Ref.*, ove per nulla quel celebre Concilio autorizza i Vescovi a stabilire *pensioni perpetue sui beneficii parrocchiali*. E lo dimostrammo luminosamente (anche a giudizio del Parroco obiettante) nella nostra precedente *Consultazione* (p. 144 sg.). Questo, quanto alla *cultura*...

Che poi il Vescovo *di tanta cultura* non si sia fatto scappare la parola *pensione* a noi importa nulla, perchè *non est vis in nomine, quando constat de re*. Ora consta che il Vescovo nel suo decreto disse: « ...assegniamo
« i frutti, le rendite ed entrate della detta Chiesa Parrocchiale nel modo se-
« guente: dieci tomoli di grano alla prebenda Arcidiaconale; altri dieci
« alla prebenda Arcipretale, ed alla prebenda del detto Canonico A. e suoi
« successori in avvenire i restanti frutti di detta Parrocchia insieme alla
« cura delle anime e gli altri oneri sopportati di solito ». Logicamente il Vescovo avrebbe dovuto far menzione prima del Canonico A. cui assegnava la prebenda parrocchiale (*principale*); e poi disporre circa l'onere delle due pensioni (*accessorio*). Proprio come si fa nei testamenti: prima si nomina l'*erede*, poi si costituiscono i *legati*. Ma la mancanza di logica (assente in quel decreto...) non altera la sostanza; chè si comprende subito (e fu compreso *ab initio*) aver il Vescovo *unito* il beneficio parrocchiale di S. Biagio al Canonicato (7°), *con l'onere* dell'annua soluzione del grano, ossia con l'onere

perpetuo di *due pensioni*. Come se in un testamento si parlasse prima dei legati, poi dell'eredità, si comprenderebbe che i *legatarii* non sono gli *eredi*. Onde cade la fatta obiezione, essendo evidente dal decreto che si tratta di *pensioni*, e che fu stabilito il *quid*, *a quo*, *quomodo solvendum*. E lo osserva il parroco attuale...

La 2ª *obiezione*, o argomento *negativo*, il Parroco lo trova nella « mancata « costituzione in danaro della pensione, essendo comune presso i canonisti « che "pensio non in fructibus ipsis constituitur, sed in pecunia, ut evitentur « discordiae,, quae inter beneficiarium et pensionarium oriri possent,, (Vec- « chiotti, *Instit. Can.* lib. 3, c. 3. § 39) ».

Rispondiamo. I Canonisti non dicono che le *pensioni* debbono costituirsi in danaro, altrimenti perdono la natura di *pensione*. Le pensioni partecipano della *categoria dei censi*, e come questi possono costituirsi in *danaro* o in *natura*. Solo è proibito che le pensioni si costituiscano in *quota*, cioè nella *terza*, *quarta parte dei frutti del beneficio*, perchè allora *possono* sorgere quistioni tra il beneficiato e il pensionario. Ma tutto questo è ozioso, perchè, nel caso sta detto chiaramente *dieci tomoli di grano*... I canonisti poi assegnano altra ragione della inopportunità e proibizione di costituire le pensioni *in quota*; perchè verrebbe diviso il beneficio, sebbene vi è chi nega questa proibizione. (1) Il Codice I. C., non ne parla per nulla (confronta can. 1412, n. 4, e can. 1429). Il Garcias (*de Benef.* par. I, cap. V, § III, n. 362) così scrive : « Ad secundum in qua portione seu quantitate sit reser- « vanda pensio... pensionem constituendam esse in quantitate, puta centum « aut quinquaginta ducatorum, et non in quota, puta dimidia, 3ª aut, 4ª pars « fructuum, quia esset scindere beneficium quod est prohibitum, c. *maiorib.* « *de praeb*... quo stante certa est praedicta sententia quod inferiores Papa « non possint reservare pensiones in quota fructuum, quamvis iure communi « inspecto satis probabilis sit sententia Corradii, *de benef. P.* I, c. 4, nn. 10 « et 11, dicentis eam sententiam nulla ratione confirmari, quia verum non « est ex constitutione quotae dividi beneficium, quod tunc proprie dividitur « cum ex uno duo fiunt *d. c. maiorib.* et *c. vacante*, *d. praeb.*, et pensio « non est beneficium et morte pensionarii extinguitur, ut dictum est, et « quia cum pensionis impositio nonnisi ex causa permittatur, ut diximus, « nihil pugnat si quidem scindere quoque beneficium ex causa licet ».

E così cade nel nulla anche questa 2ª obiezione di *argomento negativo* contro la tesi della *pensione*.

E veniamo agli *argomenti positivi*. Il Parroco desume la 3ª *obiezione* (1° e 2° argomento positivo) da una bolla dello stesso Vescovo (autore del disgraziato decreto), colla quale nomina l'Arciprete della Cattedrale (24 ag. 1676), dicendo che l'Arciprete e l'Arcidiacono hanno il *quarto* dei frutti della parrocchia di S. B. E la stessa espressione del *quarto* viene ripetuta nelle Costituzioni capitolari del 1716, cioè « che il 7° canonico (quello « di S. B.), ha 80 tomoli di grano *in attivo*, e 20 *in passivo* – detti *quarta* « *Arcidiaconale ed Arcipretale* ».

(1) Ma anche costituita *in quota* la pensione non muta natura *ed è valida*, solo potrebbe chiedersi che sia ridotta a *quantità determinata*.

Rispondiamo che questa è una *constatazione di fatto*, e non infirma per nulla la natura del titolo, pel quale è creato il passivo – il quarto – sugli 80 tomoli di grano della parrocchia di S. B. Il titolo è la *pensione*, che non è nominata per nulla. Ed anche questa *positiva* chiacchierata del Parroco è... zero.

La 4ª *obiezione* è desunta dalla *diminuzione del quinto*, subìta dall'Arcidiacono e dall'Arciprete, per effetto del R. Decreto 10 giugno 1817, che all'art. 3 prescrive: « I fondi soggetti contemporaneamente ad un dominio « utile e diretto, esercitato da due padroni diversi, debbono essere tassati « sotto i nomi ed a carico dei padroni utili. Costoro, sulle rendite annuali, « conosciute sotto il nome di censi, canoni, terraggi e sotto qualunque altra « denominazione, in danaro o in genere di somme fisse, o di rate di frutti, « sono autorizzati a ritenere nel pagarli ai padroni diretti la quinta parte ». E così sillogizza il Parroco: « Ora, se l'Arcidiacono e l'Arciprete subirono « la diminuzione del quinto, prevista nel citato decreto, con questo stesso « riconobbero di avere, per la loro parte, il dominio *diretto* dei fondi *obnoxii*... ».

Rispondiamo. Se il Parroco di S. B., conoscesse che il Diritto canonico equipara, come dicemmo sopra (pag. prec.), le *pensioni* ai *censi*, si persuaderebbe di aver esposto una... sciocchezza, non degna di essere confutata. E nemmeno la equiparazione occorre invocare; giacchè l'articolo riportato parla di *rendite percepite dai padroni diretti... sotto qualunque altra denominazione*; e, *fictione iuris*, i pensionarii rappresentano i direttarii, quantunque *in re* il Parroco di S. B. non sia... *enfiteuta* dell'Arcidiacono e dell'Arciprete. E resta così confutata anche questa obiezione apparentemente giuridica.

La 5ª *obiezione* il parroco la trova nel Ruolo esecutivo dell'Arcipretura della Cattedrale (in data 30 Nov. 1875), nel quale è compresa la prestazione di *otto* tomoli di grano, e alla colonna « Fondi su cui è allogata l'annua rendita » vi è annotato: « Su tutta la rendita in grano della parrocchia di S. B. ». E scrive il parroco: « Si noti la parola *tutta*, che, in caso di pen- « sione, sarebbe stata inutile o, almeno, superflua ».

Rispondiamo. Corre qui la stessa ragione di equiparazione delle pensioni ai censi. Onde l'annotazione è esatta ed è giuridica, nè infirma per nulla la natura della *pensione*. Anche il Diritto canonico ammette che la *pensione* ha carattere *ipotecario*, *et quidem cum iure praelationis*, sui beni del Beneficio gravato. Così il Card. De Luca (*Op. cit.*, *disc.* XV, n. 14): « ...Pensionarius enim quoddam ius reale habet, non quidem ad ipsum « beneficium eiusque substantiam in ordine ad spiritualitatem ac admini- « trationem, sed bene in ordine ad temporalitatem et fructus, per quamdam « speciem affectionis realis, QUAE HYPOTHECAE ASSIMILATUR, ATQUE SUB « EIUS VOCABULO EXPLICARI SOLET ».

L'obiezione perciò è interamente annullata.

Esaurite le *obiezioni*, che si riducono a bolle di sapone, il Parroco, a malincuore, aggiunge che sino al 1818 « nessuno parlò mai di pensione, « ma che in quell'anno il Vescovo del tempo, dovendo riferire sui beneficii « per l'esecuzione del concordato borbonico, la definì per tale ». Sarebbe una prova (quantunque non necessaria) che da un secolo e più la Curia di B. sta in regola col Diritto canonico, e con noi. Si tratta dunque di *pensione*,

secondo il Vescovo del 1818, la cui *cultura* era certamente superiore a quella del suo predecessore del 1670. Ma il parroco si morde le labbra, e scrive: « È un'opinione personale senza motivazione ». Ma perchè occorreva la motivazione? Staremmo freschi se enunciando qualsiasi concetto, dovessimo fare il commento delle parole! Se il parroco di S. B. suole parlare... motivando quel che dice, poveri ascoltanti... ! Ma siamo serii! Il *Diritto canonico* non deve insegnarsi ai bambini delle elementari...

E passi pure che trattasi di *pensione*. « Ma – aggiunge il Parroco – Ella « dimostra ch'è nulla. Però dice che deve ritenersi per valida fino a che la « S. Cong. del Consilio (e perchè non il Tribunale Ecclesiastico ordinario?) « non l'abbia annullata o sanata... E se le parti non intendono ricorrere, « la pensione non deve diminuirsi secondo il decreto "Cum nuperrimis„? ».

Noi scrivemmo nella precedente *Consultazione* (p. 146): « Ciò posto, « non è che il Can.–Parroco di B. possa, per questa nostra conclusione, « che riveste solamente l'autorità di privato autore, rifiutarsi subito al paga- « mento delle due pensioni. Occorre l'intervento dell'Autorità ecclesiastica « (la S. Congregazione del Consilio), la quale e può dichiarare esente dall'onere « il Can.–Parroco, e può anche concedere *ex novo* le due pensioni perpetue...». Ora le facoltà qui accennate le ha solo la S. Congr. del Concilio. Il Tribunale non può concedere *ex novo ;* deve decidere *ad normam iuris*. Si accomodi pure il Parroco, e prenda la via giudiziaria, e arrivi, se fa duopo, al Supremo Tribunale della Segnatura... Nessuno glielo impedisce. Se non si voglia ricorrere, si possono lasciar le cose allo stato attuale, senza ridurre le pensioni, *per sè riducibili* (1), senza il consenso dei pensionarii, i quali, in caso contrario, potrebbero adire l'Autorità Ecclesiastica o il Tribunale diocesano. Non potrebbe però farsi tra le parti una *transazione*, senza facoltà dell'Autorità Suprema ecclesiastica.

La chiusa del Parroco è degna delle precedenti censure... « Poi sarebbe « curioso constatare (scrive lui) che, se la pensione fosse stata validamente « costituita, avrebbe subìto una falcidia, ma poichè è nulla deve pagarsi « integralmente. Il che, in linguaggio povero, significherebbe che, alle volte, « una moneta falsa vale più e meglio di una moneta buona ».

Non è il colmo del sofisma? *Fallacia ex ignorantia elenchi*... Noi non dicemmo che la pensione « poichè è nulla, deve pagarsi integralmente »: questo è... un *falso* del Parroco. Dicemmo che dovrà pagarsi, senza diminuzioni, NEL CASO CHE LA S. CONGR. DEL CONSILIO CONCEDESSE EX NOVO LE DUE PENSIONI (con la clausola: « libera et exempta... » delle pensioni imposte dal Papa), perchè rivestirebbero il carattere di *pensioni imposte adesso*, dopo il Decreto « Cum nuperrimis » che « si suppongono imposte « secondo l'attuale stato delle rendite beneficiali ». Non è quindi *la moneta falsa che vale più e meglio della moneta buona*, perchè noi non attribuimmo l'effetto alla pensione *nulla*, ma ad una pensione concessa dal Papa, *con*

(1) Non sono suscettibili di *diminuzione* le *pensioni* imposte per autorità Pontificia, con la clausola « libera et exempta ab omni onere, quia tunc onus per- « tinet in totum ad rectorem, seu titularem beneficii... » (GARCIAS, *de Benef., loc. cit.*, n. 171).

pieno valore ADESSO ; chè questo significa *ex novo*. Il sofisma del Parroco, *ex ignorantia elenchi*, è dunque pienamente smascherato. Noi non siamo caduti per nulla in contraddizioni, giacchè è questo il *principio di contraddizione :* « IMPOSSIBILE EST IDEM SIMUL ESSE ET NON ESSE EODEM TEMPORE « EODEMQUE RESPECTU ». Nulla di ciò nella nostra *Consultazione*.

Concludiamo quindi confermando in pieno la nostra *Consultazione*, pubblicata lo scorso mese di maggio (pp. 137-147), integrata ed illustrata dalla presente ; piaccia o dispiaccia al Parroco di S. Biagio di B.

Mons. G. FAMELI.

II.

Circa il rendiconto al Vescovo pei beni parrocchiali e dei frutti intercalari.

FATTISPECIE. – Nella città di N. vi erano 18 parrocchie. Il 3 gennaio 1799 il marchese di F. come Visitatore Generale, d'accordo con la S. S. e con il Governo dei Borboni, soppresse *sette* di quelle parrocchie, che rimasero quindi 11, e cioè 10 urbane e quella delle carceri indipendente. Assegnò poi i beni delle parrocchie soppresse in guisa che nella congrua dei Parroci fossero incluse così le rendite delle proprie chiese, come delle altre che si sopprimevano, e le rendite doveano essere distribuite dal Vescovo. Decretò inoltre il detto Visitatore che ove le rendite così formate pervenissero a stato di maggiore opulenza si dovesse la congrua accrescere fino a 150 ducati. Questo risulta da un certificato rilasciato ora dalla Curia. In una parola tutti i beni e le rendite che appartenevano alle 8 parrocchie soppresse, nonchè *i beni e le rendite di altri Luoghi Pii* (fra cui l'Orfanotrofio e l'Ospedale), amministrati prima dall'antica *Cassa Sacra*, furono assegnati per supplemento di congrua alle altre 10 parrocchie conservate ed esistenti in detta città di N.

Da quel tempo in poi l'amministrazione dei predetti beni e delle corrispettive rendite venne sempre affidata ad un *Procuratore eletto « pro tempore »* dal così detto *Rev. Ceto dei Parroci*, che si costituirono in ENTE LEGITTIMO, quale si conserva tuttora.

I 10 parroci (ai quali il R. Governo Italiano ha aggiunto anche un altro supplemento di congrua per adeguarla alla misura comune) hanno amministrato e amministrano indipendentemente dall'autorità ecclesiastica, e nel tempo di vacanza di una o più parrocchie devolvono a proprio vantaggio le rendite senza renderne conto all'Economo dei Benefizi Vacanti dicendo che quei beni sono cosa privata e riservata all'Autorità Ecclesiastica. Viceversa non ne rendono alcun conto a Mons. Vescovo da cui non credono dover affatto dipendere adducendo come scusa che i cespiti supplementari di congrua, concessi ai 10 parroci dal Governo borbonico, *sono rimasti finora collettivi per comodità di amministrazione, ma che rispetto al reddito hanno designazione e distribuzione specifica, varia per ogni parrocchia con*

carattere supplementare di congrua, anche elevabile per migliorata amministrazione. Aggiungono che l'essere uno o più delegati all'amministrazione avviene perchè ciò è di maggiore comodità amministrativa, e che essi potrebbero fare a meno del delegato amministratore se volessero amministrare collettivamente, mentre i delegati non sarebbero necessari quando i beni (ora collettivi) venissero frazionati.

Riguardo al non render conto della gestione durante la vacanza di una o più parrocchie si scusano dicendo che fino al 1906 hanno corrisposto all'Economato dei BB. VV. il corrispettivo ; ma che d'allora in poi si sono rifiutati di farlo per ragioni serissime (che però essi non dichiarano) nonostante le insistenti richieste fatte dall'Economato e direttamente e per il tramite della Curia. Che se l'Economato iniziasse atti coattivi giudiziari, sarebbe questa una ragione di più per negare qualunque contributo all'*Economo-Parroco* durante la vacanza di una parrocchia, perchè o soccombono nella lite, e avrebbero il fondo per sopperire alle spese e pagare gli arretrati ; o ne uscirebbero vittoriosi, e in tal caso avrebbero creato un ottimo precedente, e si sarebbero ben meritati la distribuzione dei frutti salvati.

Contro queste deduzioni dei 10 parroci di N. il Vescovo osserva che nel così detto *Piano* dell'esecutore laico è detto : *le rendite si distribuiranno fra essi* (*Parroci*) *dal Vescovo*. Se dunque il Vescovo dovrebbe distribuire le rendite, molto più ha il diritto di averne l'annuo resoconto, e di approvare i rappresentanti, o officiali, dei Parroci, che curano la gestione. Ciò è conforme al diritto comune (Conc. Trid. sess. XXII, c. IX, *de reform.*). Molto meno poi (continua Mons. Vescovo) i Parroci possono appropriarsi le quote spettanti alle parrocchie vacanti della città e dei sobborghi, perchè sembra ne manchi ogni titolo :

a) non per il titolo di una lodevole gestione, perchè con ciò compiono un loro dovere, e se ne avvantaggiano tutti gli interessati ;

b) non per le spese di un processo che volesse iniziare il R. Economo dei BB. VV., perchè tali spese verrebbero prelevate dal fondo comune ;

c) non (in caso di soccombenza) per la restituzione degli arretrati (che si ridurrebbero all'ultimo quinquennio), perchè in tal caso restituirebbero tutti, anche coloro che avrebbero riscosso il denaro delle parrocchie vacanti.

Quid iuris ?

Discussione. I. – Riguardo all'amministrazione dei beni parrocchiali nel caso nostro non crediamo sarebbe ora cosa prudente toglierla ai Parroci sia per la garanzia degli atti civili, sia per evitare gravi questioni, sia perchè il Beneficiato deve amministrare il suo benefizio, sia in fine per impedire che le sostanze vengano confiscate o incamerate.

Ma è da avvertire che : *Beneficiarius bona ad suum beneficium pertinentia, ut beneficii curator, administrare debet ad* normam iuris.

Ora è norma immutabile del giure comune, sancita dal Concilio di Trento, costantemente conservata, e sanzionata anche dal nuovo Codice, che il Parroco debba rendere conto al suo Ordinario del modo con cui amministra il beneficio, e ciò perchè il beneficio non è sua proprietà, ma gli è dato

come in usufrutto; il benefizio non è *in dominium suum*, ma spetta *ad piam causam* cioè *ad ipsum beneficium*, e il beneficiario ne usa per i soli bisogni del suo stato, e per il conseguimento del fine per cui gli fu conferito.

Questo è un principio fondamentale, tantochè *si beneficiarii detrectant rationem Ordinario reddere, potest illis auferri administratio.* (S. C. C. dei 3 septem. 1870).

Nel caso nostro poi questo resoconto è tanto più necessario perchè i redditi dei beni supplementari dei Parroci non hanno soltanto il carattere e la natura di una semplice congrua determinata, ma costituiscono un vero *fondo beneficiale*, soggetto a variazioni, e che può deteriorare a scapito del Benefizio collettivo, o aumentare, dando un reddito superiore alla giusta retribuzione dovuta; per tale motivo lo stesso Visitatore Generale fissava la quota d'aumento, in caso di buona amministrazione, elevandola *soltanto* da 130 a 150 ducati.

Il fondo da cui i 10 Parroci traggono i loro supplementi non è di tale natura che il reddito debba essere sempre e tutto distribuito fra i Parroci; ma piuttosto è patrimonio della Chiesa, sono beni della Chiesa *nella loro origine e nel loro scopo*, e i Parroci ne hanno soltanto il godimento per quella parte di reddito che loro giustamente compete.

Non sono dunque padroni di potersi appropriare i frutti durante la vacanza di una parrocchia ma soltanto sono amministratori e usufruttuari, e come tali hanno l'obbligo di sottoporre sinceramente al consenso e alla revisione dell'Ordinario il modo con cui amministrano i beni.

Questo principio fu riconosciuto anche in una causa discussa alla S. C. del Concilio il 27 luglio 1908: *ad substantiam* (beneficii) *pertinent etiam emolumenta extraordinaria quae favore beneficii investiri debent*, perciò l'aumento dei redditi prodotto da sana amministrazione, e più ancora i redditi straordinari prodotti dalla vacanza di una o più parrocchie, devono impiegarsi a vantaggio del beneficio, sono parti distinte e separate *ex substantia* (beneficii) *quae frugiferae pro beneficiatis fieri possunt et debent* (ivi).

II. – Fissato il concetto che i beni del Benefizio sono beni della Chiesa e non del Beneficiato, ne segue che durante la vacanza i frutti non possono essere distribuiti fra i Parroci.

Il Wernz, v. III, tit. VI, n. 189 così si esprime: *Ex iure communi vigente fructus temporis vacationis spectant aut ad ecclesias, in quarum utilitatem sunt expendendi, aut ad futuros successores, quibus fideliter debent reservari;* e secondo il nuovo Codice nella vacanza di un benefizio i frutti per metà vanno ad aumentare il fondo, o capitale, del benefizio o della massa comune; l'altra metà passa alla Fabbrica della Chiesa o alla Sagrestia, salva la consuetudine legittima esistente in alcuni luoghi, per la quale tutti i frutti sono devoluti interamente al bene comune della Diocesi (can. 1481). Dunque almeno la metà deve essere della Chiesa, e consegnarsi al Vescovo, e l'altra metà va in aumento della massa comune.

D'altra parte le parrocchie vacanti sono governate da un Economo, e i Parroci non vi sostengono alcuna fatica, dunque non vi è nemmeno la *ratio laboris* che dia loro diritto alla partecipazione dei frutti del benefizio vacante.

III. – Conclusione. Ciò considerato ci sembra si debba conchiudere:

1° I Parroci sono obbligati a rendere ragione al Vescovo della loro amministrazione, specialmente ora che l'Economo dei BB. VV. sta per iniziare un processo per mancata corrispondenza di frutti durante la vacanza delle parrocchie. L'Autorità Ecclesiastica, a cui spetta di tutelare il patrimonio sacro, deve necessariamente essere informata di tutto, e intervenire con il suo giudizio.

2° I Parroci hanno l'obbligo di rilasciare a favore della massa comune e della Chiesa i redditi del benefizio delle parrocchie vacanti.

P. G. M.

QUESTIONI

Dopo il Codice: *a*) Come vanno divise le rendite di massa e del supplemento di congrua delle Ricettizie nel Napolitano? *b*) Il partecipante, che *per infermità*, sta per un tempo fuori di residenza, è obbligato a provvedere a sue spese alle Messe *mattutine*, *ad ora tarda*, *conventuali che gli toccano per turno*? – *c*) Questo partecipante infermo, durante l'assenza, perde ogni emolumento? – *d*) L'Arciprete della Ricettizia può prender la *doppia* anche nelle processioni di Santi, ed altri avventizii non funebri nè *praesente cadavere*?

R. – *a*) Le rendite delle Ricettizie nel Napoletano, anche dopo il Codice, vanno divise tra l'Arciprete curato (Parroco) ed i partecipanti, come si dividevano prima. Sia che si consideri il periodo dal 1822 al 1867, sia che si consideri il periodo dal 1867 (soppressione civile delle Ricettizie e confisca di beni) al 1918 (anno della entrata in vigore del Codice J. C.). Ora nel *Piano* della *Commissione dei Vescovi*, approvato dal Re il 18 novembre 1822 sta detto: « Art. 9. Fissata che sia la vera rendita netta della « massa comune colle regole di sopra accennate, si preleverà dalla medesima « la congrua per il Parroco (quando non l'abbia d'altronde), con quel « medesimo tenore, e con quelle medesime proporzioni che sono fissate « nell'articolo 7 del Concordato; la qual congrua dovrà essere sempre mag- « giore di un terzo delle altre partecipazioni, salvo le consuetudini antiche « delle Chiese più favorevoli al Parroco ». E poi nei seguenti articòli 10, 11 si stabilisce come debbano formarsi le porzioni degli altri partecipanti. (Cfr. Salzano, *Lezioni di Dir. Can.*, lib. II, sez. XXV).

Certamente si sa come erano divise in M. le rendite della Ricettizia sino al 1867. Si segua quel metodo.

Dopo le leggi eversive, le Ricettizie più o meno continuarono ad esistere; e poichè, in faccia alla Chiesa, la soppressione civile non ha valore, per quanto si è potuto, si cercò mantenere l'ordinamento precedente, per l'amministrazione dei beni stralciati a favore del Parroco e posti in massa comune, e per la ripartizione delle rendite.

È norma legale il Decreto « Ad dirimendas » della S. Congregazione del Concilio (22 febbraio 1876). In esso si legge: « VI. An et quomodo Parochus « de Capituli vel Cleri gremio, qui bona massae communis accepit a Fisco

« sub titulo congruae parochialis teneatur eadem bona in massam iterum « immittere ? – *R.* – *Generatim loquendo affirmative ; in practica tamen execu-* « *tione curet Episcopus rem componere ; secus recurrat ad S. Congregationem* ».

« VII. An parochus ius habeat omnes eorumdem bonorum reditus « percipiendi, seu potius et quomodo teneatur ipsos reditus conferre ac « dividere cum aliis capitularibus vel participantibus ? – *R.* – *Negative ad* « *primam partem, ad secundam affirmative, ita tamen ut ex communi massa* « *Parocho persolvatur annua portio haud minor ea quantitate quam ante bo-* « *norum direptionem percipiebat. Quod si ob decrescentem in dies Canoni-* « *corum numerum, reditus massae communis Capitularibus distribuendi post* « *persolutam integram Parochi quotam excederent portionem, quam singuli* « *percipere ante praedictam bonorum direptionem consueverunt, huiusmodi* « *excessus distribuendus iterum erit, servata debita proportione Parochum inter* « *et alios Capitulares* ».

« VIII. An eadem norma quoad bona Parocho tradita, eorumque re- « ditus servanda sit tum pro ecclesiis cathedralibus, tum pro collegiatis et « Receptitiis ? – *R.* – *Affirmative* ».

Da questo Decreto si rileva : 1) Che i beni assegnati all'Arciprete-Parroco di una Ricettizia *debbono mettersi in massa ;* 2) Che al Parroco si deve – *ante omnia* – far salva la congrua, nella quantità non minore di quella che si percepiva fino al 1867 ; 3) Che dei rimanenti frutti deve farsi la distribuzione fra tutti i *partecipanti* ; 4) Che se dopo prelevata la congrua, e data ai partecipanti la porzione eguale a quella che percepivano fino al 1867, rimane altra somma di danaro, questa va divisa nuovamente fra tutti i partecipanti, compreso il Parroco.

Il proponente dice che in M. non si fa così ; ma che il Parroco prende fino a *diecimila lire* annue ; ed i partecipanti prendono *solo le distribuzioni quotidiane e avventizie*, delle quali il Parroco prende la *doppia*.

Non essendoci stato riferito come si compongono queste 10 mila lire, e supponendo che in tale somma sia compresa quella che dà il Governo per l'*aumento di congrua*, *per la Canonica*, *pei Coadiutori*, *per le spese di culto*, ed anche i *diritti così detti di stola*, soggiungiamo : generalmente l'*aumento di congrua* appartiene esclusivamente al Parroco, *salvo ragioni particolari*, come fu deciso dalla S. Congr. del Concilio il 12 aprile 1913, *in Montispelusii, Administrationis et supplementi congruae*. La somma per la *Canonica* è pure tutta del Parroco ; ma non già quella *pei Coadiutori*, la quale appartiene tutta ai partecipanti, che sono *coadiutori nati* del Parroco, nella cura delle anime, giusta il Breve « Impensa » di Pio PP. VII, del 13 agosto 1819. Che se tale assegno viene attribuito ad uno o più dei partecipanti designati a coadiuvare il Parroco, l'obbligo di coadiuvare il Parroco è di costoro : gli altri son tenuti a supplire, in caso di necessità, ed in mancanza dei primi (1). Le somme per le *spese di culto* debbono spendersi solo a tale scopo.

Quanto ai *diritti di stola*, questi sono correlativi ; e il *Piano* del 1822, sopra citato, appunto per il peso della cura che i partecipanti sopportano

(1) *Monit. Eccl.*, vol. XXII, p. 135.

col Parroco, dice (art. 17) che debbono dividersi in due parti, delle quali una la prende il Parroco, l'altra si divide tra i partecipanti (1).

b) Il partecipante *infermo*, per sè, non è tenuto a farsi supplire « nisi statuta capitularia vel particularis consuetudo aliud ferant (can. 417 § 2) ». Il proponente si regoli secondo questo canone, e se manca la disposizione contraria per legge statutaria o consuetudine, è assolutamente esente dall'obbligo di farsi supplire e pagare.

c) Durante l'infermità, il partecipante assente perde soltanto le distribuzioni « inter praesentes » (can. 420, § 1, n. 5 e § 2).

d) Della *doppia* ci occupammo più volte ed anche quest'anno. Il proponente consulti la nostra *Questione* II, pubblicata in questo volume del *Monitore*, pag. 10.

Mons. G. Fameli.

DISCUSSIONI

(Circa quote funerarie).

Fatto. — 1° Il Capitolo metropolitano di U. ha due Opere che provvedono alle spese di culto della Cattedrale; una, detta *Sagrestia*, nata colla chiesa al secolo XIII, l'altra detta *Fabbriceria* nata colle leggi napoleoniche all' inizio del secolo XIX (1805); questa seconda ha l'amministrazione laica, la prima è amministrata esclusivamente dal Capitolo.

2° Quando il Capitolo aveva la cura *attuale* delle anime e la gestiva a mezzo di due Vicarî *ad nutum*, costoro in ogni funerale pagavano due quote, una alla Sacrestia ed un'altra alla Fabbriceria, ed erano varie secondo la classe de' funerali.

3° Nessuna contestazione sul diritto de' due enti a ricevere le quote rispettive e sul dovere de' Vicarî di pagarle. Ma poichè nel 1911 il Capitolo perdè la cura *attuale*, conservando l'*abituale* e fu creato il Vicario perpetuo che è l'Arciprete, 3ª dignità, costui vorrebbe pagare una quota sola, salvo, se ne sarà il caso, dividerla fra i due enti. Il Capitolo invece sostiene che come i Vicarî curati *ad nutum* pagavano due quote, ciascuna ad un ente speciale che ha amministrazione propria, così parimenti il Canonico Arciprete-Vicario curato perpetuo deve pagare due quote. L'Arcivescovo, pur riconoscendo il dovere di pagare, ritiene che debba dare una quota sola, sia che la dia ad uno sia che dia all'altro ente o la divida fra ambedue.

I.

Tutto sta a vedere se l'obbligo nel Curato del Duomo di rilasciare due quote ne' funerali a due enti distinti è cessato o persevera.

Il Capitolo ritiene che non sia cessato; invece l'Arcivescovo ed il Curato ritengono l'opposto e stimano che il Curato del Duomo debba pagare una

(1) Salzano, *loc. cit.*

quota sola come tutti gli altri Parrochi della città alla rispettiva Fabbriceria. Esaminiamo le ragioni con cui il Curato e l'Arcivescovo vogliono sostenere la loro sentenza.

1° La trasformazione avvenuta nel Capitolo. - Esaminando il decreto con cui l'Arcivescovo, colle dovute facoltà della S. Sede, toglie la cura attuale al Capitolo e crea il Vicario curato perpetuo, non troviamo affatto menzione di questo onere; quindi possiamo conchiudere che esso non sia stato modificato e rimanga come prima, di doppio pagamento. Nelle trasformazioni ciò che si vuole abolire, si nomina, a meno che non trattisi di cosa incompatibile colle innovazioni; nel caso nostro nè è abolito questo dovere nè è incompatibile coll'ufficio della Vicaria curata perpetua; se i Vicarî curati *ad nutum* pagavano, perchè non potrebbe pagare il Vicario perpetuo?

2° A riparare a questa reticenza, l'Arcivescovo con decreto di s. Visita stabilisce: « Munia et iura, quae fidelium funeralia... respiciunt, Vicario Ar- « chipresbytero sunt restituenda, qui in reditus partitione, *detracta aliquota* « *pro candelarum et paramentorum usu debita, sese conformabit dispositioni* « *circa hoc argumentum datae a Praedecessori nostro* urbanis *parochis* ». Donde s'arguisce: nella tassa mortuaria approvata ed imposta dal Predecessore alle Parrocchie *urbane* è segnata solo la quota per la Sagrestia; dunque anche il Parroco del Duomo deve pagare una quota sola.

Il Capitolo fa osservare che anche alla Parrocchia del Duomo fu intimata quella tassa; ma il Capitolo rispettosamente protestò che per la sua Parrocchia si dovevano fare talune modifiche quanto ai Chierici, ai Sagrestani e per le *due* Opere, e Mgr. Arcivescovo predecessore trovò ragionevoli le osservazioni, accettò le modificazioni, e stabilì che pel Duomo rimanessero fissi e distinti i due articoli, per Fabbriceria e Sagrestia, giacchè mentre nelle altre Parrocchie evvi o un solo ente o nessuno che provveda al culto, nel Duomo ve ne sono due; e finchè rimangono questi due enti, nessuno può spogliarli de' diritti che hanno a determinate quote ne' funerali. Ecco perchè vi sono due schemi di tasse funebri, ambedue approvati da monsignore predecessore, uno pel Duomo, l'altro per le Parrocchie urbane, ambedue simili *quoad substantiam*, dissimili *quoad aliqua requisita a circumstantiis;* del resto, in questo decreto si parla di *aliquota usu debita*; ora per la Parrocchia del Duomo era « usu debita » una doppia aliquota distinta a due enti.

3° Poteva l'Arcivescovo in s. Visita imporre la tassa *urbana* al Duomo, togliendo e sopprimendo i diritti de' terzi, cioè Sacrestia e Fabbriceria? Trattasi di diritti acquisiti, quanto contrastati, rispettati da tutti i Vescovi, compreso il predecessore. Nè dicasi che il Capitolo non protestò contro il decreto dell'Arcivescovo e fece passare più d'un anno per ricorrere. Non si accorse cioè della portata del decreto interpretato in senso stretto; ma appena esaminando i conti dell'amministrazione *Sagrestia* vide che l'Arciprete Curato l'aveva interpretato in senso stretto e per l'anno decorso aveva pagato una quota sola e non già due come aveva fatto fino allora, il Capitolo, nell'interesse dell'ente, reclamò. E si noti, infatti, che qui il Capitolo non agisce nel *suo interesse*; ma nell'interesse di un'Opera da sè amministrata. Non può quindi il Curato accampare altri diritti che abbia contro il *Capitolo*, poichè

non si può in una quistione, che il Capitolo non fa *per sè*, accampare diritti contro il *Capitolo*. È vero che forse appena un centinaio di lire l'anno risparmia il Curato pagando solo una quota; ma è pur vero che qui trattasi di un pupillo, qual'è l'ente *Sagrestia*, ed il Capitolo, curato, è tenuto a difendere i diritti, siano pure di non grande entità.

Quid igitur?

Nello stato attuale delle cose, Fabbriceria e Sagrestia, le due opere del Duomo, devono, ciascuna, avere il contributo e la quota parte sui funerali, *usu debita*, per sostenere le loro spese; la Parrocchia del Duomo, sia gestita dal Capitolo, come prima era, sia dal Vicario Curato, deve dare ad ambedue le Opere la quota; è un diritto acquisito e non poteva essere tolto da un Decreto Arcivescovile; il Parroco riceve ciò che fu stabilito nella fondazione e non può lamentarsi; se ha lamenti contro il *Capitolo*, inizii un altro procedimento; ma non leda quel che spetta alla *Fabbriceria* ch' è ente ben diverso, sebbene rappresentato dal Capitolo.

† P. A. J.

II.

La Direzione non condivide questo parere. Crede cioè che in primo luogo si debba ridurre nei suoi veri termini quell'uso e consuetudine, che il Capitolo pretende *immemorabile* in favore della sua Sacrestia; in quanto che, se pur è vero che a questa fu assegnata, *fin dalla sua origine*, e quindi da tempo immemorabile, una quota sui funeri, questa però era *unica*, come unico era l'ente che provvedeva ai bisogni del culto in genere, e di quello *parrocchiale* in specie, cioè la *Sacrestia*, e l'Arciprete, nella specie, non si rifiuta di pagare una quota per l'uso della cera e paramenti, sui proventi funebri. L'origine invece della doppia quota, di cui oggi è questione, rimonta all'epoca della istituzione della Fabbriceria, cioè al 1807-1809, per cui si avrebbe nel caso un uso od una prescrizione centenaria, che pur essendo uguale, pel valore giuridico, all'immemorabile, ci somministra però, colla conoscenza del suo inizio, un elemento prezioso per vagliarla, in quanto che essa sarebbe nata ed avrebbe avuto tutto il suo pieno sviluppo, quando la cura veniva esercitata dai Vicarii *ad nutum*.

Precisato così il titolo che si accampa in favore della doppia quota, esaminiamolo al lume del diritto.

Per potersi avere la prescrizione (*liberatio ab onere*), o l'usucapione (*acquisitio iuris*), è necessario che la persona che prescrive sia capace di diritto attivo, e quella contro cui si prescrive abbia *anche* la libera amministrazione della cosa oggetto di prescrizione o di usucapione. La prescrizione, difatti, è un titolo di acquisto, ed essa non può concepirsi se non fra soggetti capaci del dominio, dell'alienazione, della difesa e libera amministrazione della cosa, che si vuol prescrivere. *Contra non valentem agere non currit praescriptio*: è principio giuridico e equitativo. Applicando questi principî al caso in esame, abbiamo da un lato il Capitolo, amministratore dell'ente Sacrestia, pienamente capace a poter prescrivere, mentre dall'altro abbiamo i Vicarî *ad nutum* giuridicamente incapaci a poter far nascere, colla loro acquiescenza,

un gravame sui diritti della cura. Essi, difatti, non erano i *titolari* della cura: la ricevevano dal Capitolo a titolo *precario*, e la esercitavano in forza di *contratto* ossia di *opera locata*, per cui oltre le somme che loro assegnava il Capitolo, potevano far propri gl' incerti della cura, coll'onere, però, di una doppia quota da pagarsi sui proventi funerari alla Sacrestia e Fabbriceria. Data, quindi, la loro condizione giuridica nei riguardi della cura, è un fuor di luogo asserire col Capitolo, che « *nessuna contestazione fu mai elevata circa all'erogazione della quota* », perchè chi solo poteva contestare contro tale gravame erano i Vicari, incapaci, come abbiamo visto di diritto attivo verso o contro il Capitolo. Essi potevano bensì agire contro il Capitolo nella eventualità di inadempienza di obblighi verso loro assunti, o di nuovi oneri successivamente imposti; ma questo diritto proveniva ai Vicarî non *in vim curae*, ma *in vim contractus*, con cui locavano l'opera loro. All'infuori di questo diritto, nessun altro competeva per ragione della cura.

Nè potrebbe dirsi che nella specie era il Capitolo, quale *dante causa* della cura, che coll'obbligare i Vicarî ad una quota *anche* in favore della Sacrestia, faceva nascere e continuare una prescrizione contro i diritti della cura stessa. Il Capitolo, difatti, era nel medesimo tempo Parroco *abituale* ed amministratore dell'ente Sacrestia, le cui rendite si risolvono a totale beneficio del medesimo, e non poteva nella sua unica persona, quantunque sotto duplice qualifica, far nascere un diritto nell'una a detrimento dell'altra, perchè nella prescrizione, come in ogni titolo di acquisto, deve necessariamente supporsi una duplice persona, fisica o morale, che acquista cioè, e contro cui si acquista, colla conseguente capacità di poter resistere o protestare, cosa che non si verificava nella specie. L'agire adunque del Capitolo, non si risolve in altro che in un atto di suo libero arbitrio, potendolo continuare od anche revocare, senza tema di protesta, *pro* o *contra*, da parte di chicchessia; nel quale caso esula ogni ombra di prescrizione, che, come si sa, « *in facultativis non currit* ».

Non sembra poi che debba darsi gran peso al fatto, che la tariffa pei funerali pel Duomo, dove apparisce anche la quota per la Sacrestia, fu approvata dall'Arcivescovo predecessore. Si noti in proposito, come confessa candidamente il Capitolo, che il predecessore inviò al medesimo la tariffa pei funerali *comune* a tutti i Parroci della città, coll'obbligo di attenervisi fedelmente, e solo quando il Capitolo fece conoscere le sue differenti condizioni, *approvò* la tariffa presentata dal medesimo. Questo fatto ci dice chiaramente, da una parte, che l'Arcivescovo ignorava il preteso *uso* indotto nel suo Duomo, e dall'altra, che la semplice *approvazione* da lui fatta, non mutava la natura controversa della cosa, ma la lasciava nel suo stato come era. L'approvazione, difatti, *sequitur naturam actus*, e nulla aggiunge al suo valore giuridico, per cui se può oppugnarsi per nullità od altro vizio, l'approvazione del Superiore non lo salva dal suo naufragio. Del resto, ciò che a quel tempo approvava l'Arcivescovo, doveva servire per la presente condizione di cose in cui si trovava il Capitolo di fronte alla cura delle anime, esercitata dai Vicarî; ma oggi che le cose sono sostanzialmente mutate, in quanto che la cura attuale è stata del tutto sottratta alle ingerenze del Capitolo, ed intitolata in una prebenda, quella tariffa, nei riguardi della voce « Sacrestia »,

non può fare stato contro l'investito di quella cura, e con essa viene a cadere la succedanea approvazione.

Esaurito così il titolo di prescrizione, vediamo brevemente se qualch'altro ve ne sia, di giustizia od *equità*, che possa indurre ad obbligare l'Arciprete ad una quota sui funeri anche alla Sacrestia. E per questa ricerca giova molto sapere che cosa appresti la Sacrestia, e che la Fabbriceria per le spese di culto nel Duomo. Orbene, il Capitolo ci dice, che « la Fabbriceria provvede *alla metà* delle spese per olio, candele ed apparamenti, *e inoltre versa alla Sacrestia lire 400 annue*. La Sacrestia provvede *all'altra metà* delle spese di cui sopra, e a quanto altro occorre per le funzioni parrocchiali, *capitolari e pontificali* ». La Fabbriceria, adunque, che val quanto dire la Parrocchia, non solo concorre per la metà delle spese di culto, ma paga un canone annuo alla Sacrestia in lire 400, mentre la Sacrestia, cioè il Capitolo, concorre per l'altra metà: e se si tien presente che le funzioni in un Duomo sono in massima parte Capitolari e pontificali, si nota subito la grande sproporzione fra quello che dà la Sacrestia e quello, maggiore, che somministra la Fabbriceria. Ora, se è giusto che il Curato debba alimentare e soccorrere questa con una quota sui funeri, non si vede una ragione, o di giustizia o di equità, che esiga un ugual trattamento per la Sacrestia; e la cosa si rende ancor più grave se si riflette, che l'Arciprete, in base del decreto di erezione della cura non è tenuto affatto a concorrere, sia pure in minima parte, alle spese occorrenti per le funzioni parrocchiali, e quindi per i funeri, mentre a ciò deve provvedere il Capitolo: « expensis, così il Decreto, pro dictis functionibus (parochialibus) *Capitulum satisfaciet Sacristia vel, uti nunc fit, aliis proventibus*, licet eorundem administratio Capitulo reservetur ».

Riteniamo dunque che nè per giustizia nè per equità possa obbligarsi l'Arciprete parroco alla doppia quota nel caso: e quindi vale per esso l'Ordinanza dell'Arcivescovo.

L. D.

QUESITI MINORI

24. - Tizio prima della guerra rubò un orologio d'oro del valore di lire cento, attualmente, non avendolo più, è disposto a rendere il prezzo del medesimo: quale prezzo deve restiutire, l'antico (L. 100), l'attuale (L. 380) o il massimo raggiunto fin qui, nel 1924 (L. 560)?

Per se (cfr. Marc, *Inst. Alph.*, 941) dovrebbe restituire il massimo prezzo intermedio; infatti deve restituire non solo quel che ritiene presso di sè, ma scontare la *iniuriosa acceptio*, per la quale si assunse ogni più grave responsabilità verso il padrone della cosa. (Cfr. anche Vermeersch, *Th. mor.*, II, 582, 652). Circa il modo e le scuse che possono mitigare l'obbligo nel caso particolare non abbiamo elementi per pronunciarci.

25. – Può un nuovo Canonico prender possesso prima del *R. Placet*, opponendosi il Capitolo, o richiedendo una dichiarazione, colla quale il nuovo investito

si obblighi a risarcire il Capitolo di ogni danno temporale, che gli venisse da parte dell'Economato, per questo possesso intempestivo, ed a non partecipare della massa e del supplemento governativo degli altri, a lui ancora non corrisposto ?

R. Per sè i diritti del beneficiato hanno origine dalla bolla di collazione *quoad ius ad rem*. Quindi il nuovo Canonico potrebbe benissimo prender possesso, prima del *R. Placet*. Ma è bene si astenga per gl'inconvenienti d'indole finanziaria. La dichiarazione ch'esige il Capitolo è secondo *equità ;* e al nuovo investito (non civilmente riconosciuto), *stricto iure*, non potrebbe negare la partecipazione alla *massa comune* propriamente tale, chè la ritenuta dell'Economato è, *attento iure canonico*, ingiusta. E, trattandosi di *massa comune*, è come un furto patito dal patrimonio comune di una società qualunque, il cui effetto deve essere risentito da tutti i socii: « Sicuti « lucrum, ita damnum quoque commune esse oportet, quod non culpa socii « contigit. l. 52, § 4 *pro socio* ».

26. – Il Can.-Parroco di una Cattedrale, con prebenda *separata*, è obbligato a contribuire alle spese di culto, e per la manutenzione ed acquisto dei paramenti sacri ?

R. – Per sè, solo per ragione della congrua, purchè abbia comune cogli altri Canonici altri cespiti ; non è tenuto ad una speciale contribuzione. La Cattedrale è del Capitolo. Altrimenti è tenuto « pro rata proventuum, detractis necessariis ad honestam sustentationem » (can. 1186) perchè sarebbe come un beneficiato estraneo al Capitolo. Se le spese per arredi sacri, ecc., sono sostenute dalla *Fabbriceria o da altro istituto*, il Parroco non è tenuto a nulla, se non in necessità *ad supplendum*, assieme al Capitolo.

27. – Che diritto ha il Parroco sulle processioni fatte da una Confraternita e sulle offerte che si raccolgono, in occasione di tali processioni ?

R. – Il Parroco ha il diritto d'intervenire per regolare la processione (can. 462, n. 7). Non ha diritto sulle offerte, che debbono essere spese secondo l'intenzione degli offerenti, che, naturalmente, è pel culto e per la festa del tale santo, la cui imagine è nella Chiesa della Confraternita.

M. G. F.

BREVI RISPOSTE

61. — Quanto fu dichiarato nel Q. M. n. 34 circa la precedenza delle Basiliche, si riferisce solo a quel che spetterebbe in forza di tal *titolo* soltanto, in linea generale; non pregiudica nulla a quanto la S. Sede abbia stabilito in casi particolari, anche con l'esplicita dichiarazione « di escludere ogni parvenza di *grazia* ». Può benissimo infatti sia riconoscersi una precedenza preesistente al titolo, sia fare omaggio a speciali motivi di convenienza storica e giuridica, che esigano in *singoli casi*, tal precedenza.

62. — A prevenire facili e non ipotetici malintesi avvertiamo che se sosteniamo che nei capitoli a mediaria, ecc. le settimane, o meglio, giornate libere, non hanno *giuridicamente* il carattere di vacanze, non intendiamo per questo asserire un di-

ritto alle *vacanze* anche in questo caso, poichè ciò sarebbe contro l'esplicito disposto dei can. 418 e 419, donde è facile rilevare che si può parlar di vacanze *solo* nel caso del servizio *quotidiano*. Nel can. 419 si descrive invece una *ordinatio chori* che di per sè non ha alcun bisogno della mitigazione delle vacanze, le quali, quindi in essa non possono aver luogo che per indulti e circostanze particolarissime da non trarsi *ad exemplum*.

63. — Se, a norma del can. 464 § 2 il Vescovo può dichiarare totalmente esente dalla giurisdizione parrocchiale, un ospedale, *a fortiori* potrà concedere al cappellano dell'ospedale il diritto di funerare i defunti nell'ospedale stesso. E in tal caso ben si intende applicata la clausola del can. 1222 « nisi constet *de iure particulari* ». Certo contro il decreto del Vescovo compete a chi senta lesi i suoi diritti il ricorso alla S. C. del Concilio, intra *decendium a die habitae notitiae*.

64. — Chi ha accettato nell'atto di nomina a un beneficio oneri di pensione a favore del predecessore (c. 1429) o altrimenti, è tenuto *contrattualmente*, anche all'infuori dei limiti del diritto comune (quisquis contrahens sibi *legem dicit*.). Se questo è cambiato o se sono cambiate le circostanze, in guisa che l'onere sia assai più gravoso di quando fu costituito, può domandare la riduzione all'Ordinario, e in caso di negativa ricorrere; ma non ricusarsi di proprio arbitrio, con che commetterebbe *spoglio*. Anche Dante diceva: « Non muti ciascun carco a sua spalla, etc... »

65. — Il coadiutore della prima Dignità, può compiere atti riservati a questa (p. es., convocare il Capitolo), solo se ne ha *mandato speciale* (quisquis potest facere *per alium* quidquid potest per se): *re adhuc integra* la prima Dignità può ratificare l'operato del suo coadiutore (ratihabitionem retrotrahi et mandato non est dubium comparari).

66. — Giusta il can. 890 § 1 « prohibitus, est usus scientiae in confessione acquisitae... *cum gravamine poenitentis* »: raccogliere in scritto le illustrazioni speciali che possono avere anime privilegiate, atti di virtù e di merito che ci narrino in confessione per direzione spirituale, non riesce certamente a tale gravame se si fa col loro permesso (vegga però il Confessore se sia prudente il richiedere tale permesso!) e non abbia alcuna relazione con l'oggetto del sigillo, cioè coi peccati e le circostanze annesse: p. es., se ne risulti la fragilità, o ingratitudine del penitente. Si hanno esempi celebri di *Diari* così composti dai confessori, p. es., di s. Caterina da Siena, della S. d. D. Gemma Galgani, etc. Ma oggi, a norma del can. 2027 § 2, 1°, non avrebbero alcun valore giuridico, e potrebbero quindi essere solo utili al confessore per la meditazione o direzione propria e altrui. (Cfr. in genere, Boccardo, *Direz. spirit.*).

67. — Il Vescovo non ha facoltà di dispensare dal concorso chi ha chiesto egli stesso di esser trasferito ad altra parrocchia, secondo il responso della Pont. Com. interp. del Cod. 24 nov. 1920. In tal caso non resta che domandare la dispensa alla S. C. del Concilio oppure provocare il giudizio di *idoneità* alla nuova parrocchia da parte dell'Ordinario con gli esaminatori ricordati.

68. — Le campane della Chiesa sono per le funzioni religiose. Quando il Rettore della Chiesa è richiesto dall'autorità civile per farle suonare, si regoli giusta il prescritto del can. 1169, § 4, che dice così: « Salvis conditionibus, probante « Ordinario, appositis ab illis qui campanam ecclesiae forte dederint, campana be« nedicta ad usus mere profanos adhiberi nequit, nisi ex causa necessitatis, aut « ex licentia Ordinarii, aut denique ex legitima consuetudine ».

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

In materia di liquidazione di congrua. — Aggiungiamo alle già date le seguenti dichiarazioni dell'autorità amministrativa:

1. Corte del Conti, 11 marzo 1922, n. 1997 (20-518-6843 Roma). La Sezione ha tenuto presente che il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, che ha elevato la congrua fino a L. 2500, stabilisce nell'art. 3 che per le Parrocchie *già congruate*, e cioè per le quali siano state già eseguite e notificate liquidazioni per supplemento di congrua in base alle disposizioni precedenti, debba applicarsi senz'altro l'aumento senza rinnovare le liquidazioni, e nell'art. 4, che per le parrocchie *non congruate*, la liquidazione del supplemento debba effettuarsi, su domanda presentata dal Parroco, in base alla situazione patrimoniale dei benefici risultante alla data di decorrenza del D. L. 19 settembre 1921, n. 1283 e cioè dal 1° luglio 1920.

Ciò premesso, non essendosi finora provveduto alla liquidazione e notificazione di alcun supplemento di congrua a favore della Parrocchia in questione, la Sezione ha osservato che la Parrocchia stessa rientra nella categoria di quelle non congruate, e che quindi la concessione del supplemento di congrua avrebbe dovuto essere disposta a norma dell'art. 4 del citato R. D. 2 ottobre 1921, in base alla situazione patrimoniale dei beni al 1° luglio 1920.

La Direzione Generale ha addotto in via ufficiosa, che l'accertamento della situazione patrimoniale va eseguito alla data di decorrenza voluta dalle disposizioni legislative, in vigore al momento della presentazione della domanda, salvo gli aumenti portati da successive disposizioni, come se le liquidazioni fossero state eseguite a tempo debito, e che quindi, avendo il Parroco presentato la domanda per supplemento di congrua il 2 ottobre 1919, n. 1156, l'accertamento della situazione patrimoniale del beneficio fu fatta calcolando le imposte sulla media del triennio 1917-19 e le rendite in base all'atto di immissione in possesso 20 maggio 1920.

La Sezione però non ha creduto di poter convenire nel procedimento adottato, perchè ha considerato che il suddetto R. D. 2 ottobre 1921, contempla due soli casi, e cioè di parrocchie *congruate*, e non *congruate*, stabilendo per quelle congruate l'applicazione automatica dell'aumento sulle liquidazioni già eseguite e notificate, e prescrivendo invece per le Parrocchie non congruate e per le quali occorra la liquidazione, che tale liquidazione debba effettuarsi in base alla situazione patrimoniale dei benefici al 1° luglio 1920, senza fare alcuna distinzione di Parrocchie per le quali siano in corso o meno domande ed istruttorie per la liquidazione di supplemento di congrua.

2. Corte dei Conti (Presid.), 29 giugno 1922, n. 5765 (20-139 Massa e 220 Parma (19716). Stabilendo l'ultimo comma dell'art. 4 della Legge 4 giugno 1899, n. 191, che « quando sia possibile, portare la congrua al massimo di L. 1000, l'aumento si farà aggiungendo L. 100 all'assegno liquidato » la Sezione ha ritenuto non esservi dubbio che la concessione di tale aumento di L. 100 presuppone effettivamente liquidato e cioè iscritto o per le meno,

anche ove si vogliano largamente interpretare le suddette disposizioni, un DIRITTO POTENZIALE all'assegno stesso.

Per le due Parrocchie invece, di cui trattasi, non solo non è iscritto il supplemento di congrua a carico del bilancio del Fondo Culto, ma finora non esisteva neppure POTENZIALMENTE il diritto alla liquidazione del supplemento, in quanto il loro reddito netto supera le L. 1500, limite massimo delle congrue prima dell'emanazione del R. D. 2 ottobre 1921, n. 1409.

E poichè tale diritto è sorto, come si è detto, per la prima volta, in conseguenza dell'aumento delle congrue a L. 2500, la Sezione è stata del parere, che quelle Parrocchie rientrino nel caso contemplato dall'art. 4 del citato R. D. 2 ottobre 1921, e cioè di Parrocchie *non congruate*, per le quali quindi occorre una liquidazione *ex novo* di supplemento, da effettuarsi, a norma dello stesso articolo, sulla base della situazione patrimoniale dei benefici al 1° luglio 1920.

3. La prescrizione quinquennale è applicabile anche ai *prorata* d'assegno liquidati d'ufficio, ad onta della emissione dei ruoli, quando non vi sia una nota impegnativa (Avv. Erar. Gener.: parere 19 settembre 1917 n. 4283–2390 (Pos. 20-10, Catanzaro).

4. La Corte dei Conti (Pres.), in data 24 aprile 1920 n. 4559–12, (Pos., 20-333, Salerno), ha considerato che se il riconoscimento di un errore di fatto, incorso in precedenti liquidazioni, può legittimare l'accoglimento di reclami anche se prodotti fuori termine, non ha però alcuna efficacia nei riguardi della prescrizione quinquennale, la quale ha per fine di racchiudere l'incertezza dei rapporti giuridici in un periodo determinato di tempo, in guisa da evitare, che il cumulo progressivo dei debiti arrechi eccessivo aggravio al debitore.

5. La proposizione del reclamo contro la liquidazione del supplemento di congrua ha efficacia *interruttiva* e non *sospensiva*, e quindi dalla data di esso comincia a decorrere un nuovo periodo prescrizionale, che, ove si compia senza che nel frattempo intervenga una nuova causa di interruzione, estingue l'azione (Avv. Erar. Gener., parere 30 gennaio 1921 n. 498-4839 in Pos., 20-333, Salerno).

6. La Corte dei Conti con largo criterio equitativo ha constantemente riconosciuto efficacia interruttiva a tutti quegli atti, che in qualunque modo potessero addimostrare la volontà del Parroco ad ottenere una rettifica della liquidazione del supplemento di congrua, anche se da un punto di vista strettamente giuridico inefficaci per il fatto che provenivano da persone non autorizzate nelle forme legali a rappresentare il titolare del beneficio parrocchiale (V. rilievo 15 giugno 1921 n. 398-*bis* in Pos., 20, n. 126 di Como).

7. In esecuzione del R. Biglietto comunicato da S. E. il Vicerè fatto il 7 novembre 1781 al Tribunale del R. Patrimonio fu pubblicata la Prammatica, per cui si proibisce ai Parroci l'esazione dei *diritti funerari*, non solo dei poveri, ma ben anche di tutti gli altri ceti di persone civili e facoltose, come illegittimi e abusivi, con che però, quando alcuno dei Parroci non abbia bastante congrua voluta dai Canoni, debba supplirla la rispettiva Università, come per lettera circolare in data . . . (Transazione 8 giugno 1792 tra il Comune di Noto e quel Parroco).

8. L'art. 8 del decr. 2 ottobre 1921, n. 1409 (a cui non si può dare effetto retroattivo) stabilisce per la prima volta i criteri da seguire, nel caso di mancanza di accertamento dei proventi di stola. L'art. 7 del reg. 25 agosto 1899, n. 350 non contiene invece alcuna norma per fissare *in via presuntiva* l'ammontare dei proventi stessi nel difetto di accertamento nei modi di legge. (Avv. Erar. Gener., 17 giugno 1922, n. 3230-6605) (20-92, Caserta).

9. Gli assegni già erariali non sono soggetti a revisione o annullamento (Risp. alla Corte dei Conti, 27 settembre 1918, n. 22823-20-6, Livorno).

10. Nelle antiche provincie pei coadiutori erano dovute da L. 300 a L. 500 per l'art. 40 del Decreto Imperiale del 30 novembre 1809 riguardante le Fabbricerie.

Nella prassi amministrativa l'Amministrazione del Fondo per il Culto dopo la decisione della Cassione di Roma, 16-31 gennaio 1910 in c. *Segatore*, ha sempre applicata la disposizione dell'art. 12 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350 con criterio di equità, e, quando il beneficio è mancante di canonica, non ha tenuto conto, nel calcolo della rendita, della spesa per il fitto dell'abitazione, ritenendosi che in tali casi, il Parroco abbia diritto alla intera congrua e alla indennità di alloggio (Pos. 20, n. 3, di Palermo).

11. Il Consiglio di Stato con parere 12 febbraio 1918, ritenne che, data la definitiva della liquidazione del supplemento di congrua, la spesa pel coadiutore non può più ammettersi in passivo, neppure come correzione di errore di fatto (V. Parr. di S. Giov. Battista in S. Stefano di Aveto e 20-458, Genova).

12. Il Consiglio di Stato, in adunanza 27 gennaio 1922, è stato di parere che il decreto che istituisce il Coadiutore Parrocchiale con assegno a carico della Parrocchia, debba essere munito del R. Assenso per produrre gli effetti civili; che tale Assenso non è necessario per le nomine dei successivi investiti di tale ufficio coadiutorale; che per le Parrocchie, cui si concede il supplemento di congrua a termine dell'art. 31 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, non possa richiedersi la condizione, di cui all'art. 12, n. 1 del regolamento medesimo.

13. Agli effetti della determinazione del supplemento di congrua in base alla legge 4 giugno 1899 debbono dedursi dalle attività le pensioni ecclesiastiche legittimamente costituite sul beneficio parrocchiale. È legittimamente costituita sul beneficio la pensione a favore del Parroco precedente, che risulti da bolla pontificia munita di regio *exequatur*. (Cass. Roma, 3-27 ottobre 1910, c. *Testi*).

La pensione od assegno vitalizio, stabilito in favore del precedente investito di un beneficio parrocchiale, con provvisione dell'Autorità ecclesiastica competente, munita di *exequatur* o *placet* del Sovrano o del suo delegato, costituisce onere legittimanente costituito sulle rendite beneficiarie e deducibile dall'attivo agli effetti della liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto dal Fondo Culto all'attuale titolare del beneficio stesso (Cass. Roma, 26 gennaio, 23 febbraio 1916, c. *Conversano*).

Non ostante questa giurisprudenza, l'Amministrazione persiste nel sostenere la costituzionalità della disposizione regolamentare, per le ragioni di

cui a p. 56 della *Relazione sulle atttività e passività delle Parrocchie* e *sugli assegni di congrua a carico del Fondo Culto*, tanto più ora che il D. L. 19 settembre 1921, n. 1283 diede mandato legislativo e il R. D. 2 ottobre 1921, n. 1409 all'art. 4 ha sanzionato tutte le norme del reg. 25 agosto 1899, n. 350.

14. La casa canonica nel Lombardo-Veneto è posta a carico del Comune Disp. Minist., 28 maggio 1853, n. 2193 e Circ. 3 luglio 1853 della L. Luogoten. della Prov. Venete (trib. Varese, 14 agosto 1911 c. *Vittani*, 20-243, Como).

15. Il Corpo Reale del Genio Civile – Sezione Autonoma – Servizio Terremoto concede sussidi per Chiese e Canoniche a norma dell'art. 2 del D. L. 21 gennaio 1915, n. 27.

16. Il Consiglio d'Amministrazione in adunanza 18 aprile 1917, ha ritenuto che il contributo per la manutenzione delle strade vicinali ha tutti i caratteri di una tassa consorziale obbligatoria (v. Pos., 20 n. 424, Pesaro).

17. Si è stabilito di sopprimere dai ruoli di spese fisse, e di conseguenza anche dai conti correnti e dalle contabilità di Tesoreria, la dimostrazione delle ritenute per imposta di R. M. e contributo di guerra per gli assegni iscritti a favore dei Parroci. Pertanto nella liquidazione del supplemento di congrua si omette ora la calcolazione dell'imposta di R. M. e nei decreti di concessione deve disporsi l'aumento o l'iscrizione dell'assegno non più al lordo, ma per l'importo effettivamente liquidato a favore del Parroco. (Circolare 12 dicembre 1921, Pos. M).

18. Nel Lombardo-Veneto è sempre in vigore la legge 15 settembre 1807 sopra l'istituzione e la direzione delle Fabbricerie, ove all'art. 9 è fatto obbligo alle Fabbricerie stesse di provvedere a dette spese anche con i prodotti della questua (art. 6). A norma degli articoli 37, 41 e 46 del Decreto Imperiale 30 dicembre 1809 la Fabbriceria è tenuta a provvedere alle spese di culto della Parrocchia e alle eventuali insufficienze delle entrate della Fabbriceria deve supplire il Comune giusta il disposto dell'art. 92 del Decreto stesso.

Per le istruzioni 15 settembre 1807, ancora in vigore in Lombardia, le Fabbricerie sono tenute a provvedere alle spese di culto anche con i prodotti della questua. Il Parroco non vi deve provvedere per nessuna ragione o consuetudine (Trib. Como, 23-26 febbraio 1917, c. *Schiavazzi* 20-407 Como).

La legge 4 giugno 1899 intende escludere la concessione dell'assegno per spese di culto, quando altri enti provvedano a *tutte* le spese di culto; quando *una parte* sta a carico del Parroco, devono essere rimborsate fino a L. 135 (ora 375). (Avv. Erar. Gener., 9 ottobre 1916, n. 5319-2796).

In Liguria vige il Decreto Imperiale 30 dicembre 1809 sulle Fabbricerie, che impone di provvedere alle spese di culto e specialmente ai sagrestani (articoli 1 e 37). Non importa, che, per antica consuetudine, la spesa del sagrestano stia a carico del Parroco, perchè tale consuetudine è contraria alla legge; essendovi obbligata la Fabbriceria, cessa l'obbligo del Fondo Culto (App., Genova, 17 marzo-2 aprile 1917, c. *Rollino*).

In Romagna (Legazione Apostolica di Bologna), è stato negato il rimborso delle spese di culto, perchè le spese stesse figuravano nei conti del-

l'Amministrazione della chiesa. La decisione è basata sulla notificazione 1° dicembre 1815 del Card. Legato Carlo Opizzoni, pubblicata in Bologna nel 1828 (Tip. *Gamberini-Parmeggiani*), che istituiva le amministrazioni delle chiese col carico di provvedere alle spese di culto coi redditi propri, col fitto delle sedie, con la rendita dei banchi, con le elemosine dei fedeli, ecc. (App. Bologna, 25 marzo 1913, c. *Lenzi*; id. c. *Sabatini* e id. c. *Marchetti*).

In Sicilia le spese di culto (e quelle dei sottoparroci) sono a carico dei Comuni (per l'art. 7 del Concordato di Terracina del 6 febbraio 1818). (App. Catania, 25 giugno-5 luglio 1916, c. *Economato Generale per Parr. di S. Giovanni e Comune di Vittoria*, Avv. Erar., Catania, 5 gennaio 1916, n. 56, Pos. 6282-2).

Con decreto del 10 ottobre 1822 si stabilì un termine perentorio di sei mesi, entro il quale i patroni delle Parrocchie di Patronato ecclesiastico laicale, tanto se il Patronato appartenga ai particolari, quanto se spetti ai comuni, ed altre corporazioni, o ai pubblici stabilimenti, dovessero dotare le Parrocchie medesime a' termini dell'art. 7 del Concordato (*Liberatore*, Polizia eccles., p. 33).

Nell'ex Ducato di Lucca è tuttora in vigore il Decreto di Maria Luisa di Borbone, Duchessa di Lucca, del 24 gennaio 1823, che regola l'Amministrazione delle Opere parrocchiali e pone alcune spese a carico dei Parroci. Se alcune di dette spese siano state sempre sostenute dai Parroci, tale obbligo continua a sussistere e il Fondo Culto è tenuto a rimborsarle nel limite di L. 135 (ora 375). (Avv. Erar. Firenze, 16 ottobre 1913, n. 28192-8339).

19. Per quanto riguarda la concessione dell'aumento del 15 per cento per spese di culto, occorre perciò che il Parroco esibisca:

1° Un attestato della Giunta comunale – non del solo Sindaco – dal quale consti che non esistono Fabbricerie, cappelle, confraternite, nè altre istituzioni congeneri che finora abbiano provveduto alle spese per l'esercizio del culto o per il servizio della Chiesa.

2° Una dichiarazione sottoscritta dal Parroco stesso e confermata dal Subeconomo dei benefici vacanti, dalla quale risulti che le spese medesime, non esistendo corpi o enti morali o privati a ciò obbligati, sono effettivamente ed inevitabilmente a carico del titolare del beneficio parrocchiale.

3° Copia autentica, su carta libera, dei conti consuntivi per gli anni 1918-19-20, approvati dall'autorità competente, relativi alla Chiesa, Opera, Sagrestia o Fabbriceria parrocchiale, oppure annessa Confraternita qualora esista, anche se le spese di culto siano sostenute, in tutto od in parte, dal Parroco, anzichè dagli Enti suddetti.

20. I supplementi di congrua rientrano nella categoria degli assegni alimentari; laonde non sono trasmissibili agli eredi, neanche per atto di ultima volontà (Cass. Roma, 12-13 luglio 1921, c. *Romeo* e *Asprea*).

Per la riscossione dei *prorata* non è necessaria l'autorizzazione di che all'art. 224 e 225 Cod. civ., (v. nota della ragioneria alla Delegazione di Roma, 5 settembre 1911, n. 42478-20-148, Roma).

Pervenuta la domanda del Parroco diretta ad ottenere la liquidazione dell'assegno supplementare di congrua fino al limite di L. 2500 nette, a' sensi del R. Decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, l'Amministrazione deve iniziare la necessaria istruttoria presso gli Uffici provinciali, per l'accertamento delle attività e delle passività beneficiarie con le norme tracciate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, e relativo regolamento 25 agosto 1899, n. 350, nonchè delle disposizioni contenute nel R. Decreto sopracitato.

Occorre poi che, dal canto suo, il Parroco esibisca:

Copia autentica, su carta libera, della bolla di nomina e del relativo decreto di concessione del regio *placet* od *Exequatur*;

Certificato del Sindaco, constatante il numero legale, attuale e permanente, delle anime della Parrocchia;

Situazione patrimoniale attiva e passiva del beneficio, compresi i proventi casuali, esistente al 1° luglio 1920;

Copia od estratto, su carta libera, del verbale di immissione in possesso, per la parte che riguarda la descrizione delle rendite e delle spese, con il relativo stato attivo e passivo, da autenticarsi dal Regio Subeconomo dei benefici vacanti;

Contratti d'affitto dei beni immobili del beneficio, in originale od in copia autentica, in vigore al 1° luglio 1920, o dichiarazione che tali beni sono condotti ad economia;

Copia autentica, od estratto, sempre su carta libera, dei titoli relativi ai legati gravanti sul beneficio parrocchiale;

Un certificato dell'Autorità Ecclesiastica, dal quale risulti l'ammontare della spesa reale ed effettiva sostenuta dal Parroco per l'adempimento di ogni legato, nonchè l'importo della rendita attuale – dichiarata nella situazione patrimoniale – sulla quale grava ciascun legato, non potendosi ammettere, per le tassative disposizioni dell'art. 16 del regolamento 26 agosto 1899, n. 350, una spesa eccedente l'attuale rendita netta destinata all'adempimento dell'onere e compresa nelle attività accertatt;

La quietanza del premio se non anche la polizza di assicurazione contro gli incendi per i fabbricati, compresa la canonica, per l'annata 1920.

21. Nei casi di semplice voltura ai nuovi Parroci o ad altri titolari *pro tempore* di assegni già iscritti a favore dei loro predecessori, può non farsi luogo alla emissione di apposito decreto da sottoporre alla preventiva registrazione della Corte dei Conti, si è adottato, invece, il sistema di trasmettere senz'altro i relativi ruoli di variazione, convenientemente documentati e muniti della formula del decreto di voltura secondo il mod. n. 100. Pertanto il servizio disimpegnato direttamente dall'Ufficio di Ragioneria, al quale la Divisione Amministrativa deve fornire, occorrendo, tutti gli elementi necessari, perchè possa provvedere in conformità (Circolare interna, 17 settembre 1920, n. 25-22278).

Circa gli assegni economali. — Bisogna distinguere innanzi tutto se la Parrocchia ha o no dal Fondo per il Culto un antico assegno erariale o per indennità di decime (chè questi sono parificati); avendo uno di tali assegni, importa vedere poi, se esso supera o meno l'annua somma di

L. 360, poi di L. 500, ora di L. 1000 e se l'assegno è inferiore a questa somma, è necessario accertare in fine, se il reddito complessivo del beneficio parrocchiale ecceda o no le L. 900, congrua normale – limite per questo riguardo rimasto invariato.

1° Se la Parrocchia ha un assegno erariale o di decime superiore a L. 360, poi a L. 500 e ora a L. 1000, tale assegno sarà pagato direttamente all'Economo spirituale fino alla concorrenza di L. 360, poi di L. 500 e ora di L. 1000. Il di più sarà pagato all'Economato dei Benefici vacanti (1° comma dell'art. 4).

2° Se la Parrocchia ha uno di siffatti assegni ma inferiore a L. 360, poi a L. 500 e ora a L. 1000 e la rendita del beneficio supera la congrua normale di L. 900, – limite a questo effetto rimasto invariato – allora non si farà altro che pagare direttamente all'Economo spirituale l'assegno in parola (2° comma art. cit.).

3° Se la Parrocchia, avendo un assegno erariale o di decime inferiore a L. 360, poi a L. 500 e ora a L. 1000, ha però una rendita beneficiaria inferiore alle L. 900 – limite rimasto invariato – la differenza fino a raggiungere le L. 360 poi le L. 500 e ora le L. 1000 sarà a carico del Fondo per il Culto (2° comma art. cit.).

4° Se la Parrocchia, infine, non ha assegni di sorta, è assicurato all'Economo spirituale sul Fondo per il Culto un assegno annuo di L. 360, poi di L. 500 e ora di L. 1000, semprechè s'intende la Parrocchia abbia un reddito inferiore a L. 900, – limite invariato – e il Parroco abbia quindi diritto al supplemento di congrua (3° comma).

Deve ammettersi però la spesa pel *vicario* (Cons. Stato, 12 aprile 1913, Parr. di Drogo di Cagli).

I documenti redatti in carta semplice non possono restituirsi per le disposizioni contenute nella normale della Direzione Generale del Demanio, 18 luglio 1893, n. 92 (20-49 Catanzaro).

Certamente le pubbliche Amministrazioni dello Stato non sono tenute alla restituzione degli atti e dei documenti, che furono ad esse esibiti, a corredo d'istanze o reclami, ad esse proposti, quando, per le speciali disposizioni legislative o regolamentari, che le riguardano, gli atti e documenti devono rimanere nei loro uffici a giustificazione dei provvedimenti presi sulle istanze o reclami.

In tali casi le pubbliche Amministrazioni hanno la facoltà, non l'obbligo, di rilasciare le copie, da esse autenticate, degli atti e dei doceumnti, non potendo essere annoverate fra i pubblici ufficiali, che per le disposizioni degli articoli 1333 e 1334 del Cod. civ. e 913 del Cod. di rito, sono obbligati al rilascio delle copie degli atti, i quali, per ragione del loro ufficio, sono da essi detenuti.

Non vi sarebbe ragione per opporsi alla restituzione degli atti prodotti in sede amministrativa dal Parroco a sostegno della sua domanda di liquidazione del supplemento di congrua, non essendo siffatta restituzione

vietata da alcuna disposizione di legge o di regolamento, e, d'altra parte, potendo l'Amministrazione essere costretta, in seguito a domanda del Parroco, ad esibire i suddetti atti in giudizio. (Avv. Erar. Gen. 31 luglio 1918, n. 4122-2486).

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del S. Pontefice. — Con Breve del 23 aprile 1927 il S. Padre ha conferito il titolo di Basilica minore alla chiesa di S. Francesco d'Assisi in Mendoza, nella Repubblica Argentina. Sebbene, infatti, di recente costruzione, conserva la memoria del più antico convento francescano della nazione e vi si venera una immagine della B. V. M. del Carmelo assai vetusta, e così cara al popolo che nel 1817 la dichiarò generale supremo dell'esercito argentino [*A. A. S.*, XIX, 300]. — Con rescritti della S. C. dei Religiosi ha approvato definitivamente le Costituzioni delle Suore di N. S. della Mercede di Barcellona, e delle Suore di Carità di Dubuque (U. S. A.); per un settennio quelle delle Orsoline di Somasca (Bergamo); delle *Siervas de Jésus* di Vitoria, e dei Sacerdoti Operai diocesani del Cuor di Gesù, di Tortosa.

Lettere Pontificie. — Al neo Card. Van Roey, delegandolo alla celebrazione cinquecentenaria della Università di Lovanio, di cui loda lo spirito cattolico, e la varietà delle discipline e scienze insegnatevi [p. 307]. Al Card. O'Donnell, delegandolo a presiedere il prossimo Concilio plenario Irlandese [309]. Al Card. La Fontaine, in occasione del sesto centenario dal decesso di S. Rocco, ricordandone l'opera prodigiosa anche in Acquapendente, Roma, Cesena, Parma, Piacenza; la celebre invocazione dei Padri del Concilio di Costanza, e le benemerenze della *Scuola* (o Confraternita) di S. Rocco, che a Venezia ne custodisce il sacro corpo [p. 310]. All'Arciv. di Guadalaxara Francesco Orozco y Jimenez, nel 25° d'Episcopato [312]. Al Card. Tosi e a tutto l'Episcopato lombardo raccomandando specialmente due cose, l'assistenza dei giovani, e la lotta contro la moda femminile invereconda. Belle sono queste parole: «Per quanto noi facciamo, insistendo, chiedendo, rimproverando in tutta pazienza e dottrina, non ne verremo a capo se i Vescovi, nostri fratelli, non dicano come Noi diciamo, non ammoniscano come Noi ammoniamo, non esigano scrupolosamente dai fedeli quello che comandiamo ed esortiamo: ditelo dunque incessantemente al vostro clero e al vostro popolo, affinchè sia con Noi e risponda ai Nostri voti» [312]. A Mons. De Maria, Nunzio Apostolico in Svizzera, pel Congresso eucaristico nazionale in Einsiedeln [313].

Circoscrizione ecclesiastica. — Con bolla del 14 febbraio, la diocesi di Treviso perde e Venezia acquista le undici parrocchie di Mestre, Carpenedo, Campalto, Favaro Veneto, Dese, Chirignago, Zellarino, Trevignano di Mestre, Mira, Borbiago, Oriago. Interessante è la clausola che permette ai sacerdoti esistenti nel territorio, che preferiscano restare con Treviso, di optare per questa uscendo però dal territorio ora attribuito a Venezia [p. 297]. In nuovo Vicariato apostolico è eretta la prefettura di *Lang-Long* in Cina. Nuove pre-

fetture apostoliche sono erette: quella del Keng-tung dismembrata dal vicariato apostolico della Birmania Orientale, che ora si chiamerà del *Toungoo;* quella del *Malang,* dismembrata dal vicariato apostolico della Batavia. Mutano i confini la prefettura del Lulua e Katanga che acquista da quella del Katanga settentrionale la regione del Mato e le cede le tribù di Mulongo e Kibuti e le miniere di Nmanono, nel Congo belga; la prefettura di Coquilhatville, pure nel Congo, che acquista dal vicariato di Leopoldville i tre paesi di Bafake, Belongo Weti e Mongo; la prefettura della Guinea centrale, che acquista dal vicariato della Guinea orientale il territorio ad est del 142° 22′ (limite attuale) fino al 143° 20 di latitudine est.

Cause di Santi e Beati. — Vengono pubblicati nella stessa data del 13 luglio i decreti di beatificazione equipollente (per conferma di culto) del *B. Ugo da Fosses,* secondo Abate dei Piemostratensi, († 1164), e delle virtù nella causa di canonizzazione del *B. Salvatore da Huerta,* O. F. M., (1520, † in Cagliari nel 1567). Il 2 agosto si è avuta l'Antipreparatoria nella causa della S. d. D. *Caterina Labouré* delle Figlie della Carità.

Nuovi Vescovi. — 25 luglio 1927: Mons. Giuseppe Rabbani, vescovo di Homs-Hama, *Siria;* 10 agosto: Mons. Vincenzo Migliorelli, vescovo di Norcia, translato a *Sanseverino Marche;* 26 id.: Mons. Antonio Caruso, vescovo di Cariati, translato a *Oppido Mamertino.*

Nomine Pontificie. — *1° agosto 1927:* l'E.mo Card. Lorenzo Lauri Penitenziere Maggiore; gli E.mi Cardinali Pietro Gasparri, Giovanni Bonzano e Bonaventura Cerretti, membri della Commissione Cardinalizia per l'Opera «Praeservationis Fidei» in Roma; *12 id.:* l'E.mo Card. Lorenzo Lauri, membro della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi; *17 id.:* il R.mo P. Luigi Bondini, dei Minori Conventuali, Consultore della S. Congregazione «pro Ecclesia Orientali».

Necrologio. — *2 aprile 1927:* Mons. Ottocaro Prohàska, Vescovo di Alba Reale; *7 luglio:* Mons. Martino Uberto Rutten, Vescovo di Liegi; *1° agosto:* Mons. Raimondo da Silva, Arcivescovo di Merida nel Venezuela; *4 id.:* Mons. Settimio Quadraroli, Vescovo di Teramo; *18 id.:* Mons. Primo Bianchi, Arcivescovo titolare di Cassiope, già Arcivescovo di Durazzo; *23 id.:* Mons. Giuseppe Lopez Leide de Faria, Vescovo di Bragança; *24 id.:* Mons. Francesco Saverio Schœpfer, Vescovo di Tarbes e Lourdes; *25 id.:* E.mo Card. Enrico Reig y Casanova, del titolo di S. Pietro in Montorio, Arcivescovo di Toledo.

RECENSIONI

P. Diomede Scaramuzzi, O. F. M. – *Il pensiero di Giovanni Duns Scoto nel mezzogiorno d'Italia.* Roma, Collegio S. Antonio, Via Merulana, 124. Desclée e C., editori Pontifici, 1927. In-8°. Pp. XXVIII-322. L. 18.

L'organo ufficiale dei Frati Minori (*Acta Ordins* O. F. M.) del mese di agosto del corrente anno annunziava l'opera

del P. Scaramuzzi con queste lusinghiere parole: « È un lavoro nuovo nel suo genere. È il primo tentativo di una ricostruzione storico-scientifica del vasto e complesso movimento scotista nel mezzogiorno d'Italia, e quindi il primo saggio di ricostruzione storico-scientifica del pensiero dell'illustre Dottore Francescano, Giovanni Duns Scoto. Alcuni saggi di questo importante lavoro sono già apparsi su giornali e riviste destando il più vivo interesse, specie quello su *La cattedra francescano-scotista all'Università di Napoli*, pubblicato nel « Corriere d'Italia » del 29 giugno 1924 e l'altro dal titolo: *Le infiltrazioni della dottrina di Scoto in Giambattista Vico*, pubblicato negli « Studi francescani » di Firenze, nel II numero dell'anno scorso ».

Facciamo nostro questo autorevole giudizio, trovandolo perfettamente obbiettivo. Ed aggiungiamo che non si tratta di un semplice lavoro bio-bibliografico: il P. Scaramuzzi studia il pensiero di Giovanni Duns Scoto nelle opere dei suoi innumerevoli discepoli, seguaci o simpatizzanti, fioriti nel mezzogiorno d'Italia dal 300 all'800, facendo notare il contributo speciale che ciascuno di essi ha portato sulle tesi principali del Maestro e pensatore francescano: contributo di chiarificazione, di valorizzazione, di difesa e di adattamento alla coltura del loro tempo. È, quindi, un lavoro organico, interessante, che merita di essere accolto con simpatia nel mondo degli studiosi, un lavoro che contribuirà certamente a far meglio conoscere e valorizzare il pensiero di colui che vien chiamato meritamente il *Dottor Sottile*, alla giusta estimazione del quale, sfatando in specie il vieto pregiudizio su l'antagonismo fra lo Scoto e l'Angelico, validamente contribuisce la poderosa introduzione « Vera fisonomia dello Scotismo ».

Per le origini e l'indole del nostro periodico particolare interesse risvegliano le copiose notizie sugli scrittori meridionali, fra cui originale è il capitolo: *Lo scotismo e Giambattista Vico*.

È una luce nuova che il P. Scaramuzzi porta sulle fonti della filosofia, richiama, correggendo e completando le affermazioni di Croce e di Gentile. Così interessantissimo è l'ultimo capitolo: *La cattedra francescano-scotista all'Università di Napoli*: una vera rivelazione di ciò che ha significato per lunghi secoli, il pensatore francescano nel glorioso Ateneo napoletano, e dell'influsso potente ch'egli esercitò sul pensiero filosofico e teologico nel mezzogiorno d'Italia.

L'A. chiude questo capitolo con l'augurio che siano rimesse nelle nostre Università le cattedre di teologia, bandite nel 1879 dal liberalismo imperante, e siano rimesse nel nome glorioso dei due più acuti intelletti del medio-evo San Tommaso e Scoto. Allora – osserva giustamente il P. Scaramuzzi – il nostro programma di riforma scolastica sarà completo; allora l'opera di ricostruzione morale, politica e civile della nostra Italia, iniziata con tanto ardore dal Governo nazionale, diventerà più facile, sarà veramente una realtà, un fatto.

Facciamo nostro l'augurio del P. Scaramuzzi, e con questo augurio nel cuore, chiudiamo questa nostra breve recensione.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 17.